

LXXI.

TORNATA DEL 4 LUGLIO 1887

Presidenza del Presidente DURANDO.

Sommario. — Congedo — votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge: Passaggio del servizio dei lazzeretti di mare dal Ministero della marina a quello dell'interno; Distacco della frazione Castione dal comune di Castello di Godego ed aggregazione a quello di Loria in provincia di Treviso; Rettifica di confini e scambio di territorio fra i comuni di Ficule ed Allerona; Aggregazione del comune di Campora al mandamento di Laurino; Disposizioni relative a controversie doganali, e convalidazione del regio decreto 8 luglio 1883 per modificazioni al repertorio della tariffa doganale — Presentazione di quattro progetti di legge per l'approvazione dei resoconti dell'amministrazione generale dello Stato per l'esercizio 1883; per l'esercizio del 1° semestre 1884; dell'esercizio finanziario 1884-85; e per l'esercizio finanziario 1885-86; e di altro progetto di legge per l'ammissione degli scrivani locali di marina ai posti di ufficiali d'ordine — Seguito della discussione del disegno di legge sulle servitù di passaggio, sui consorzi, sulla sicurezza dei lavoratori e sulla polizia dei lavori nell'esercizio delle miniere, cave, torbiere ed officine mineralurgiche. — Approvazione degli articoli dal 13 al 27 inclusivo dopo osservazioni dei senatori Canonico, Guarneri, Cannizzaro, Vitelleschi e Perazzi, ai quali risponde il ministro di agricoltura e commercio — Approvazione di tre articoli aggiuntivi e di un'aggiunta all'art. 9, proposti dal ministro, nonchè dell'art. 31, ultimo del progetto — Discussione del progetto di legge per modificazioni alla tariffa doganale ed altri provvedimenti finanziari — Discorsi dei senatori Rossi A. e Guarneri — Comunicazione di un progetto di legge d'iniziativa della Camera dei deputati relativo all'abolizione delle decime — Risultato della votazione segreta fatta in principio della seduta.

La seduta è aperta alle ore 2 e 1/2.

Sono presenti il ministro delle finanze e quello dell'agricoltura, industria e commercio; più tardi intervengono i ministri di grazia e giustizia e dei culti, e della marina.

Il senatore, segretario, MALUSARDI dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Senatore SERAFINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SERAFINI. Nella seduta di sabato il Governo presentò un progetto di legge per il parificazione di alcune università del regno.

Dolente di non essere stato presente a quella seduta, domanderei ora al Senato di voler dichiarare d'urgenza quel progetto di legge.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, la proposta del senatore Serafini s'intende approvata.

Atti diversi.

PRESIDENTE. I senatori Borelli e Giustinian domandano un congedo di un mese per motivi di salute.

Se non vi sono opposizioni, questi congedi s'intendono accordati.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Secondo l'ordine del giorno, si procede ora all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Passaggio del servizio dei lazzeretti di mare dal Ministero della marina a quello dell'interno;

Distacco della frazione Castione dal comune di Castello di Godego ed aggregazione a quello di Loria in provincia di Treviso;

Rettifica di confini e scambio di territorio fra i comuni di Ficulles ed Allerona;

Aggregazione del comune di Campora al mandamento di Laurino;

Disposizioni relative a controversie doganali, e convalidazione del regio decreto 8 luglio 1883 per modificazioni al repertorio della tariffa doganale.

(Il senatore, segretario, Guerrieri-Gonzaga fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Presentazione di cinque progetti di legge.

MAGLIANI, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MAGLIANI, *ministro delle finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato quattro progetti di legge per « Approvazione dei resoconti dell'amministrazione generale dello Stato per l'esercizio 1883; per l'esercizio del primo semestre 1884; per l'esercizio finanziario 1884-85; per l'esercizio finanziario 1885-86 ».

Prego il Senato di dichiarare l'urgenza di questi progetti di legge, deferendone l'esame alla sua Commissione permanente di finanza.

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro delle finanze della presentazione di questi progetti di legge. Il signor ministro delle finanze ha chiesto l'urgenza per detti progetti di legge pregando il Senato a volerne deferire l'esame alla Commissione permanente di finanza.

Se non vi sono opposizioni, l'urgenza si intende accordata e saranno rinviati per l'esame opportuno alla Commissione permanente di finanza.

BRIN, *ministro della marina*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BRIN, *ministro della marina*. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento, per « Ammissione degli scrivani locali di marina ai posti di ufficiali d'ordine ».

PRESIDENTE. Si dà atto al signor ministro della marina della presentazione di questo progetto di legge, il quale seguirà la procedura ordinaria.

Seguito della discussione del progetto di legge N. 39.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul progetto di legge intitolato: « Sulle servitù di passaggio, sui consorzi, sulla sicurezza dei lavoratori e sulla polizia dei lavori nell'esercizio delle miniere, cave, torbiere ed officine mineralurgiche ».

Siamo rimasti all'art. 13 che nel progetto ministeriale è l'11.

Se ne dà lettura.

Il senatore, *segretario*, GUERRIERI-GONZAGA legge:

Art. 13.

Non si possono fare scavi per estrazione di sostanze minerali a distanza minore di 20 metri dalle abitazioni, dai luoghi cinti da muro e dalle strade pubbliche e di 50 metri dai corsi di acqua, canali, acquedotti e sorgenti minerali senza una speciale autorizzazione del prefetto, sentito l'ingegnere delle miniere, e se non sarà stata preventivamente prestata una cauzione per tutti i danni ai quali tali scavi potrebbero dar luogo.

Uguale distanza saranno osservate anche per trivellamenti che si facessero nelle adiacenze di una sorgente minerale o termale di uso sanitario.

Una maggiore distanza potrà però, a seconda dei casi, essere prescritta per decisione del prefetto, sul parere dell'ingegnere suddetto, ed, ove sia d'uopo, su quello degli ingegneri del genio civile.

Senatore CANONICO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LEGISLATURA XVI — 1^a SESSIONE 1886-87 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 LUGLIO 1887.

Senatore CANONICO. Io non vorrei assumere la figura del pedante che è per me una figura delle più antipatiche e ripugnanti; propongo soltanto una variazione di forma nell'ultimo comma di quest'articolo.

Esso dice:

« Una maggiore distanza potrà però, a seconda dei casi, essere prescritta per decisione del prefetto, ecc., ecc. ».

La *decisione* presuppone l'idea di una controversia da dirimere. Qui trattasi invece soltanto di un provvedimento che prende il prefetto: quindi crederei opportuno di modificare il comma in questi termini:

« Una maggiore distanza, a seconda dei casi, potrà essere prescritta dal prefetto sul parere dell'ingegnere, ecc., ecc. ».

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Accetto l'emendamento.

Senatore CANNIZZARO, *relatore*. Anche l'Ufficio centrale l'accetta.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l'articolo testè letto sopprimendo le parole: *per decisione e dicendo prescritta dal prefetto*.

(Approvato).

Art. 14.

La cauzione di cui al precedente articolo è stabilita con decreto del prefetto, sulla proposta dell'ingegnere delle miniere, e prestata presso una cassa pubblica che verrà indicata dal prefetto stesso.

(Approvato).

Art. 15.

È vietato di tenere depositi di materie esplosive o accensibili nei sotterranei.

(Approvato).

Art. 16.

Qualora l'ingegnere delle miniere riconosca che l'uso delle mine può dar luogo a scoppio di gas o ad incendi, il prefetto, sulla di lui

proposta, dovrà proibirlo, in tutta la miniera o nei cantieri indicati dall'ingegnere stesso.

Dovrà del pari proibire l'accumulamento nei sotterranei, del minerale abbattuto qualora a parere dell'ingegnere possa essere causa di pericolo.

(Approvato).

Art. 17.

Gli apparecchi di estrazione meccanica del minerale, sia per pozzi verticali, sia per gallerie inclinate, quando servono all'introduzione ed estrazione dei lavoranti, dovranno essere guidati, e muniti di congegni di sicurezza, come freni, paracadute e simili, atti ad arrestarne la caduta in caso di rottura della fune, o di altro simile guasto.

Tale obbligo potrà dal prefetto essere imposto, anche per gli apparecchi che servono unicamente all'estrazione del minerale, quando sia riconosciuto necessario dall'ingegnere delle miniere.

(Approvato).

Art. 18.

Gli esercenti delle miniere, cave e stabilimenti che ne dipendono, sono obbligati a tenere i mezzi di soccorso necessari, in ragione del numero degli operai, della natura dei lavori, e della loro situazione.

(Approvato).

Art. 19.

Ogni esercente di miniera o cave sotterranee deve mantenere in duplice copia il piano con profili dei lavori eseguiti in esse alla scala da 1 a 500 od anche in scala minore ove si tratti di miniera o cave molto estese.

Una copia messa annualmente al corrente è conservata nell'ufficio dell'ingegnere delle miniere.

Ove l'ingegnere delle miniere non riconosca esattezza, e chiarezza nel piano, il prefetto ne ordina la rettifica, ed in caso di rifiuto, la formazione d'ufficio a spese dell'esercente, seguendo le norme stabilite dall'art. 10.

PRESIDENTE. In quest'art. 19 alle parole « seguendo le norme stabilite dall'art. 10 », bisogna sostituire queste « seguendo le norme stabilite dall'art. 12 ».

È aperta la discussione su quest'articolo con la detta variante.

Se nessuno domanda la parola, lo pongo ai voti.

Chi lo approva voglia sorgere.

(Approvato).

Art. 20.

I lavori delle miniere, cave e torbiere debbono essere condotti secondo le regole d'arte, in guisa da provvedere efficacemente alla sicurezza e salute delle persone, e non compromettere la sicurezza degli edifici, strade e corsi d'acqua sovrastanti o prossimi.

Quando l'ingegnere delle miniere riconosca che il metodo di coltivazione adottato possa essere causa di pericoli, anche non immediati, ne riferisce al prefetto, il quale, udito l'esercente e il predetto ingegnere, gli imporrà un sistema più razionale di lavori.

Qualora poi dall'esame dei lavori risulti la imperizia del personale dirigente della miniera, cava o torbiera, il prefetto, sulla proposta dell'ingegnere delle miniere, potrà obbligare il coltivatore ad affidare la direzione della lavorazione a personale riconosciuto idoneo dallo stesso ingegnere.

Senatore GUARNERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GUARNERI. Come il Senato può rilevare, qui si tratta della facoltà data al prefetto di poter obbligare il coltivatore ad affidare i lavori della miniera al personale scelto dal prefetto.

Ed io mi sono ispirato alla legge che ci governa, dove, per i casi analoghi, è stabilito il principio che i provvedimenti vengono emessi per decreto reale, sul parere del Consiglio delle miniere e del Consiglio di Stato.

La mia proposta sarebbe la seguente, e riguarda l'ultimo comma dell'art. 20:

« Qualora poi dall'esame dei lavori risulti la imperizia del personale dirigente delle miniere il prefetto, uditi gli interessati, potrà, provvi-

soriamente, obbligare il coltivatore ad affidare la direzione della lavorazione a persone idonee, riferendone al ministro, il quale, udito il Consiglio delle miniere, emetterà un decreto per la sua definitiva esecuzione ».

La prima modifica al progetto della Commissione è leggerissima.

Si diceva: *personale riconosciuto idoneo dallo stesso ingegnere*, e mi pareva che con questa disposizione si violasse la gerarchia, poichè il prefetto dovrebbe sottostare all'ingegnere governativo, il quale deve dare il suo giudizio sulla scelta del personale, ed il prefetto deve sottostarvi; ond'io chiedo la cancellazione di queste parole.

In secondo luogo chiederei che fossero intesi gli interessati in affare sì grave.

Terzo, aggiungo la provvisorietà del decreto del prefetto, lasciando l'ultima parola al ministro, il quale, inteso il Consiglio delle miniere, delibererà sulla convenienza o no della mutazione del personale direttivo della miniera.

GRIMALDI, ministro di agricoltura, industria e commercio. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

GRIMALDI, ministro di agricoltura, industria e commercio. Io non ho alcuna difficoltà ad accettare due delle proposte fatte dall'onor. Guarneri. Consentò in primo luogo di sopprimere le parole: *dallo stesso ingegnere*, e ciò nel senso che, siccome il prefetto, sulla proposta dell'ingegnere delle miniere, potrà obbligare il coltivatore ad affidare la direzione della lavorazione a personale riconosciuto idoneo, così anche il giudizio sull'idoneità deve essere dato dal prefetto, sulla proposta dell'ingegnere medesimo.

Del pari non ho difficoltà ad accettare la proposta che si traduce a garanzia dell'interessato; e quindi consento che si dica: « il prefetto, sulla proposta dell'ingegnere delle miniere, udito l'interessato, potrà obbligare il coltivatore, ecc. ».

Però non posso accettare la terza proposta, e dopo qualche parola di spiegazione che dirò, spero che l'onor. Guarneri vorrà ritirarla.

Negli articoli 20, 21, 22 si danno delle facoltà al prefetto, in casi designati.

Nell'art. 23 è detto: « Contro i decreti del prefetto, di cui ai precedenti tre articoli, è ammesso ricorso al ministro di agricoltura, indu-

stria e commercio, il quale decide, udito il Consiglio delle miniere ».

Sicchè la decisione del prefetto per le materie, alle quali si riferisce l'ultimo comma dell'art. 20, è sottoposta alla revisione del ministro.

A che dunque ripetere nell'art. 20, che il decreto del prefetto abbia carattere provvisorio, e che perciò debba essere convalidato dal ministro?

Niun danno ne viene con la formola nostra, poichè: o avverso la decisione del prefetto l'interessato non muoverà reclamo, e ciò vuol dire che ne sarà contento, o per lo meno la crederà giusta: o crede che possa ledere i suoi diritti, ed ha la porta aperta al reclamo con l'art. 23.

Quindi non mi pare opportuno di aggiungere all'art. 20 le ultime parole proposte dall'onorevole Guarneri; bastando le garanzie date con l'art. 23.

Senatore GUARNERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore GUARNERI. Mi perdoni allora se, anticipando, sottometterò all'onorevole ministro un'altra riforma all'art. 23.

GRIMALDI, ministro di agricoltura, industria e commercio. Siamo d'accordo che all'ultimo comma dell'art. 20, ora in discussione, si aggiunga la frase *udito l'interessato*; e che si sopprimano le parole in fine dello stesso articolo: *dallo stesso ingegnere*.

Senatore GUARNERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore GUARNERI. L'articolo ora 22 è concepito in questi termini...

GRIMALDI, ministro di agricoltura, industria e commercio. Ma ora si sta discutendo l'art. 20!

Senatore GUARNERI... Ella domandava la mia adesione, ed io le rispondo che la mia adesione è subordinata alla sua, è subordinata cioè alla accettazione da parte sua dell'aggiunta che io propongo all'art. 23 col seguente comma:

« Il reclamo non sarà sospensivo; però il ministro potrà ordinare la sospensione del decreto del prefetto senza pregiudizio dell'esito finale del reclamo ».

GRIMALDI, ministro di agricoltura, industria e commercio. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

GRIMALDI, ministro di agricoltura, industria

e commercio. Anticipando l'esame di un articolo che non è ancora venuto in discussione, io credo preferibile la formola adottata dall'Ufficio centrale, e concordata col Ministero, all'altra dell'onor. Guarneri.

La formola del senatore Guarneri si discosta da quella dell'Ufficio centrale in ciò che egli vorrebbe che fosse data al ministro la facoltà di sospendere la esecuzione del decreto prefettizio, senza bisogno di udire il Consiglio delle miniere.

La sua proposta è ispirata al concetto di dare maggiore guarentigia alle parti, ma in fatto mi pare che venga a dare una maggiore latitudine al ministro.

Perchè infatti esprimere nell'articolo, che è concessa al ministro la facoltà di sospendere?

Io credo che al ministro basti la facoltà di decidere, udito il Consiglio delle miniere, sul reclamo contro il decreto del prefetto.

Non mi pare necessario di dare al ministro maggiori poteri di quello che dà l'art. 23. E poi non trovo lo scopo pratico della proposta. Se il ministro, per l'art. 23, ha la facoltà, come ogni altro magistrato, di decidere sui reclami proposti avverso il decreto del prefetto e di revocarlo in tutto o in parte, chi negherà a lui, come al magistrato superiore, sia amministrativo, sia giudiziario, il diritto di revocare, anche quello di sospendere la esecuzione?

Ora il dire, in questo art. 23, che possa il ministro far uso di questa facoltà non mi pare opportuno, perchè, o è la ripetizione di una facoltà che ha come ogni altro giudice; o è qualche cosa di più che a me non sembra giusto di consentire al ministro.

PRESIDENTE. Ora si darà lettura per divisione, dell'art. 20, già 18.

GRIMALDI, ministro di agricoltura, industria e commercio. Dei due primi comma credo inutile la lettura perchè non sono modificati e la modificazione dell'onor. Guarneri riguarda il terzo.

PRESIDENTE. Rileggo, ciò nulla meno, i due primi comma di questo articolo.

Art. 20.

I lavori delle miniere, cave e torbiere debbono essere condotti secondo le regole d'arte, in guisa da provvedere efficacemente alla si-

curezza e salute delle persone, e non compromettere la sicurezza degli edifici, strade e corsi d'acqua sovrastanti o prossimi.

Quando l'ingegnere delle miniere riconosca che il metodo di coltivazione adottato possa essere causa di pericoli, anche non immediati, ne riferisce al prefetto, il quale imporrà al coltivatore un sistema più razionale di lavori, secondo le proposte dell'ingegnere medesimo.

È aperta la discussione su questi due comma. Se nessuno chiede la parola, li pongo ai voti.

(Approvati).

Ora viene l'ultimo comma dell'art. 20 su cui il senatore Guarneri ha proposto il seguente emendamento:

« Qualora poi nell'esame dei lavori risulti la imperizia del personale dirigente della miniera, il prefetto, sulla proposta dell'ingegnere delle miniere, intesi gli interessati, potrà obbligare il coltivatore ad affidare la direzione della lavorazione a persone riconosciute idonee riferendone al ministro, il quale, udito il Consiglio delle miniere, ecc., ecc. ».

Domando prima di tutto se questo emendamento è appoggiato.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Scusi, onorevole signor presidente, io ho detto il parere del Governo, che credo conforme a quello dell'Ufficio centrale, accettando due parti dell'emendamento, e pregando l'onor. Guarneri di ritirare la terza parte.

Avendo io accettato le due prime parti, quest'ultimo comma è così modificato:

« Qualora poi dall'esame dei lavori risulti la imperizia del personale dirigente della miniera, cava o torbiera, il prefetto, sulla proposta dell'ingegnere delle miniere, udito lo interessato, potrà obbligare il coltivatore ad affidare la direzione della lavorazione a personale riconosciuto idoneo ».

Ed in questo modo sono accolte due parti dell'emendamento dell'onor. Guarneri.

Senatore GUARNERI. Ed io dietro queste dichiarazioni del ministro, accetto questa nuova redazione del comma terzo.

PRESIDENTE. Allora rileggo il comma terzo così come è stato emendato dall'onorevole ministro:

« Qualora poi dall'esame dei lavori risulti la imperizia del personale dirigente della miniera, cava o torbiera, il prefetto, sulla proposta dell'ingegnere delle miniere, udito lo interessato, potrà obbligare il coltivatore ad affidare la direzione della lavorazione a personale riconosciuto idoneo ».

È aperta la discussione su questo comma terzo così emendato.

Se nessuno domanda la parola, lo pongo ai voti.

Chi lo approva è pregato di sorgere.

(Approvato).

Art. 21.

Allorchè la sicurezza delle persone, edifici, strade e corsi d'acqua può essere in pericolo, il prefetto, sopra relazione dell'ingegnere delle miniere, e udito l'esercente, può prescrivere le disposizioni occorrenti.

(Approvato).

Art. 20.

Ove i lavori di miniere, cave o torbiere vicine siano eseguiti in modo da mettere in pericolo la reciproca sicurezza, il prefetto, sulla proposta dell'ingegnere delle miniere, prescriverà il modo con cui debbono essere condotti al fine di ovviare ad ogni inconveniente, ed occorrendo potrà prescrivere che siano assoggettati ad una direzione unica.

Qualora gli interessati non vi si uniformino, il prefetto avrà facoltà d'inibire in tutto od in parte la continuazione dei lavori.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo art. 22.

Senatore GUARNERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GUARNERI. Desidererei che anche qui fossero aggiunte le parole: « uditi gli interessati » dopo le parole: « sulla proposta dell'ingegnere delle miniere ».

GRIMALDI, *ministro d'agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GRIMALDI, *ministro d'agricoltura, industria e commercio*. È giusto; come abbiamo fatto per i precedenti articoli, dobbiamo farlo anche per questo.

PRESIDENTE. Allora rileggerò l'articolo così emendato:

Art. 22.

Ove i lavori di miniere, cave o torbiere vicine siano eseguiti in modo da mettere in pericolo la reciproca sicurezza, il prefetto, sulla proposta dell'ingegnere delle miniere, uditi gli interessati, prescriverà il modo con cui debbono essere condotti al fine di ovviare ad ogni inconveniente, ed occorrendo, potrà prescrivere che siano assoggettati ad una direzione unica.

Qualora gli interessati non vi si uniformino, il prefetto avrà facoltà d'inibire in tutto od in parte la continuazione dei lavori.

Chi lo approva è pregato di sorgere.
(Approvato).

Art. 23.

Contro i decreti del prefetto, di cui ai precedenti tre articoli, è ammesso ricorso al ministro di agricoltura, industria e commercio, il quale decide, udito il Consiglio delle miniere.

Senatore GUARNERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GUARNERI. L'onor. ministro comprenderà facilmente che io intendo emanciparlo da un vincolo, che gli impone il progetto di legge, cioè l'avviso del Consiglio delle miniere, anche nel caso in cui si trattasse solamente di sospendere la esecuzione del decreto del prefetto.

Ora, il ministro è troppo pratico e sa che cosa importi sentire un Consiglio qual'è quello delle miniere sopra una vertenza che spesso non solo è tecnica, ma è locale, giacchè per deciderla bisognerà un'ispezione sui luoghi ed una investigazione di più miniere. Ed intanto il decreto prefettizio ha la sua esecuzione.

Ecco perchè io propongo che sia emancipato il ministro dal voto del Consiglio delle miniere, quando trattasi di semplice decreto sospensivo dell'ordinanza del prefetto.

Credo che con queste spiegazioni il ministro vorrà accogliere questa mia proposta.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. L'onor. senatore Guarneri consente nel concetto espresso da me poc' anzi, cioè, che il ministro, se ha la facoltà di revocare in tutto od in parte il decreto del prefetto, ha anche quella, di molto minore importanza, di sospendere, durante l'istruttoria che egli credesse necessaria, in tutto o in parte il decreto medesimo. Siamo dunque d'accordo in questo punto. Ma egli trova la seguente difficoltà: essendo obbligato il ministro a sentire il Consiglio delle miniere, quest'obbligo a cui egli deve adempiere prima di emanare il suo decreto gli fa perdere del tempo, durante il quale il decreto del prefetto ha il suo corso.

Ad evitare questo, egli vorrebbe dare facoltà al ministro, indipendentemente dal Consiglio delle miniere, di emanare il decreto di sospensione, quando lo ravvisasse necessario.

Per quanto tenda ad ampliare la facoltà del ministro, pure io non posso consentire. È vero che quando il ministro ha la facoltà di sospendere, senza l'obbligo di sentire alcun Consiglio, lo può fare più speditamente; ma questa facoltà, quando il ministro la vuole esercitare bene, è utile sottoporla al Consiglio delle miniere composto di persone tecniche ed esperte in amministrazione.

Questo Consiglio gli è stato messo a fianco per illuminarlo e nella parte tecnica e nella parte amministrativa.

Noti l'onor. Guarneri, che il diritto, che avrebbe il ministro di sospendere il decreto del prefetto, senza sentire alcuno, potrebbe produrre delle gravi conseguenze. Nè credo che l'obbligo di udire il Consiglio delle miniere possa far perdere molto tempo.

Naturalmente, trattandosi di cose come quelle previste nei tre articoli votati dal Senato, le quali esigono molta celerità ed energia di provvedimenti; avrà cura il ministro di sollecitare l'avviso del Consiglio delle miniere.

Può benissimo il ministro allontanarsi dall'avviso del Consiglio delle miniere, ma non mi pare giusto dargli la facoltà di decidere senza neanche udirlo, tanto più che la legge del 1859, che resta in vigore, richiede sempre il parere del Consiglio delle miniere.

Quindi la eccezione per un caso solo non si saprebbe spiegare.

Io credo che, in vista di queste dichiarazioni, l'onorevole senatore Guarneri può essere sicuro che non fa alcun danno, ma invece può fare molto bene lasciare anche in quest'articolo l'obbligo di udire il Consiglio delle miniere. Si tratta di decisioni, che, in qualche caso, possono essere di una immensa gravità.

Ora perchè conferire al ministro la facoltà di esercitare egli solo questa facoltà, senza sentire il consiglio di alcuno?

Senatore GUARNERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GUARNERI. Non sono dell'avviso del signor ministro, e per gravi considerazioni; perchè le disposizioni di cui si ragiona riguardano: primo, la facoltà che è data al prefetto di ordinare dei lavori in una miniera; secondo, la facoltà di togliere la direzione dell'opificio di una miniera al personale di fiducia del coltivatore e di affidarla ad altro personale di scelta del prefetto; terzo, il reclamo del proprietario contro l'esercizio di questi importanti poteri, il cui esame sarà devoluto al Consiglio delle miniere.

Ora, il Consiglio delle miniere sarà sempre competente per una questione di scienza, ma non per una questione legale, e bisognerà di più che il Consiglio delle miniere provochi una istruzione sull'operato del prefetto, e qualche volta dovrà delegare uno dei suoi membri perchè vada, vegga e riferisca. E intanto il decreto c'è, si eseguisce ed hanno luogo dei lavori, o la direzione è affidata ad altri.

Supponga il signor ministro che, dopo l'istruzione fatta, il Consiglio delle miniere dia ragione al proprietario.

Allora, gli domando, chi pagherà le spese e i danni?

Il prefetto no, l'ingegnere neanche: sarà lo Stato. Quelle opere indebitamente fatte non andranno certo a carico del privato.

I danni cagionati dalla sospensione dei lavori o dalla direzione affidata ad altri sarà debito di giustizia di rifarli, e naturalmente non ne risponderà nè il prefetto, nè l'ingegnere, che d'altronde spesso sono impotenti a rispondere.

Ora io chieggo che, ad evitare la possibilità di questi danni, il ministro possa, anco senza

sentire il Consiglio delle miniere, sospendere il decreto del prefetto.

È un potere che potrà salvare lo Stato da una grave responsabilità, come salverà gli interessati dalle conseguenze fatali che possono derivare da un'opera immaturamente ordinata e da una direzione indebitamente affidata.

Perciò io insisto in questa proposta nell'interesse della giustizia e dello Stato.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Un'altra dichiarazione mi sia consentita.

Io ho un po' di pratica in questa materia. Ebbene, il Consiglio delle miniere anche oggi, per la legge del 1859, dà pareri al ministro su tutte le materie, che si riferiscono alla legislazione mineraria; anzi non solo dà pareri per coadiuvare l'azione del ministro in quelle provincie alle quali si applica la legge del 1859, d'onde trae la sua origine; ma anche è consultato per le pratiche, che si riferiscono alle provincie governate da altre leggi minerarie.

Ora dei ritardi non si verificano mai. Il Consiglio delle miniere è sempre pronto, ed è obbligo del ministro, quando vede dei reclami, i quali non ammettono dilazione, di convocarlo subito, come ora si pratica.

Ogni giorno si verificano dei casi di urgenza, e presso il Consiglio di Stato e presso altri Corpi consultivi, e questi, al cui avviso deve essere subordinato il decreto del ministro, sono premurososi a compiere il loro ufficio.

Or dunque mi parrebbe poco armonico col resto della legge, e direi quasi poco liberale, dare al ministro con questo articolo delle facoltà, senza neanche l'obbligo di sentire il Consiglio delle miniere, il quale è stato ritenuto necessario per materie di ben minore importanza.

D'altronde, ritenga l'onor. Guarneri, che il caso in cui il Consiglio delle miniere debba ripetere l'istruttoria è ben raro; perchè, nei casi previsti dagli articoli 20, 21 e 22, l'istruttoria è fatta sopra luogo dall'ingegnere delle miniere. Capisco che ci può essere qualche caso nel quale il Consiglio delle miniere possa sentire il bisogno di una nuova istruttoria e di delegare uno dei suoi membri a farla; ma sarà un caso rarissimo. In ogni modo, il ministro ha la fa-

coltà, pria di ogni istruttoria, di sentire il parere del Consiglio sulla sola questione di sospensione, qualora questa gli sembri necessaria od utile.

Senatore GUARNERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore GUARNERI. L'onorevole signor ministro ha detto che colla legge del 1859 il procedimento era lo stesso di quello oggi proposto, mentre al contrario, secondo quella legge, simili provvedimenti si potevano dare dal ministro, sentito il Consiglio delle miniere ed il Consiglio di Stato.

Sicchè ora non si ha avuto scrupolo d'autorizzare il prefetto, senza sentire nè il Consiglio delle miniere, nè il Consiglio di Stato, ad emettere quei provvedimenti che prima erano devoluti al ministro, sotto quelle garanzie: eppure si osa dire che ciò sia più liberale.

È l'uso di quel potere, che si è dato al prefetto, emancipandolo da qualunque gerarchia verso il ministro, verso il Consiglio di Stato e verso il Consiglio delle miniere, che io chiedo che venga un po' frenato, dando al ministro la facoltà di sospendere l'esecuzione del decreto emesso dal prefetto.

Io non credo con tal proposito di mancare di riguardo al Consiglio delle miniere, come asserisce l'onorevole ministro; è anzi il progetto di legge che vi manca, perchè se avessimo dovuto agire secondo la legge esistente, al prefetto sarebbe vietato di emettere quel decreto, se prima non fosse stato udito il Consiglio delle miniere; ciò che non sarebbe più coll'attuale progetto di legge.

E non so comprendere come si faccia questa opposizione alla mia proposta, la quale non fa che moderare la potestà quasi arbitraria che si è data al prefetto di potere egli di sola sua iniziativa emettere un decreto, che, a danno di privati, ordina la costruzione di opere importanti, o la rimozione del personale di una miniera; e questo decreto si esegue nonostante reclamo, nè si può arrestarne l'esecuzione da suo capo gerarchico, cioè dal ministro, se prima egli non senta il parere del Consiglio delle miniere.

Del resto, onorevole ministro, parliamoci chiaro: chi è che decide in questo caso? Crede ella che sia il prefetto? L'autore vero del decreto prefettizio è l'ingegnere delle miniere.

Io sono stato prefetto nella provincia che ha il maggior numero di miniere, quella, cioè, di Girgenti. Ebbene, io confesso francamente che, se fosse venuto un bel giorno un ingegnere minerario a dirmi che una miniera crolla, o che c'è il pericolo di un'inondazione, e m'avesse proposto l'erezione di un muro della China per impedire quel danno, io, sotto il regime di questa legge, proprio gli avrei detto: Scrivetemi il vostro rapporto, firmatelo a discarico della mia responsabilità, e poi fate, e ve ne do il decreto; poichè non avrei voluto assumere l'enorme responsabilità di grandi disastri che potevano essere cagionati dal diniego delle opere proposte; ed aggiungo che, se vi fosse stato un contrasto di pareri, un dubbio nell'utilità dell'opera, io, nel dubbio, avrei forse deciso che l'opera fosse fatta; tanto è grave la responsabilità dei disastri che possono occorrere in certe miniere.

Tutto ciò che non può aver coraggio di fare un prefetto, chiedo che possa farlo il ministro, autorizzandolo a sospendere l'esecuzione del decreto del prefetto, senza sentir prima l'avviso del Consiglio delle miniere.

Io insisto quindi nel mio emendamento.

Senatore AURITI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore AURITI. Se il ministro, udito il Consiglio delle miniere, decide, potrà anche sospendere l'esecuzione del decreto prefettizio.

Il pericolo che la sospensione dell'esecuzione possa arrivare troppo tardi, ove si senta il bisogno di novella istruzione, non esiste. Salva la condizione di sentire il parere del Consiglio delle miniere, il ministro come può decidere definitivamente ad istruzione compiuta, può sospendere l'esecuzione dell'ordinanza del prefetto in pendenza dell'istruzione. Tutta la differenza tra il senatore Guarneri e il ministro sta in questo solo, se cioè prima dell'ordine di sospensione debba sentirsi o no il parere del Consiglio delle miniere; ma il sentire o no questo parere non può portare che la differenza di pochi giorni, e non ha quindi importanza pratica.

Dopo tali spiegazioni, credo che il senatore Guarneri potrà acquietarsi.

GRIMALDI, ministro di agricoltura, industria e commercio. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Mi associo a quel che ha detto l'onor. Auriti, e prego il senatore Guarneri a considerare che questa legge dà maggiori garanzie di quelle che danno le leggi attuali.

Egli dice, come mi pare di avere udito, che il prefetto, prima di emettere il suo decreto, potrebbe sentire il Consiglio di Stato ed il Consiglio delle miniere.

Ora credo più logico creare un doppio grado di giurisdizione: dare prima al prefetto l'obbligo di emettere il suo decreto, sentito l'ingegnere delle miniere, e poi, in linea di reclamo, al ministro, il quale, prima di emettere la sua decisione, o definitiva quando lo può, oppure di carattere sospensivo o interinale, abbia il debito di udire il Consiglio delle miniere. È un aumento questo di garanzie, non una diminuzione.

Mi par dunque chiaro, che questo articolo debba essere inteso, senza bisogno di alcuna modifica, nel senso che il ministro abbia facoltà di ordinare istruttorie, sospendere la esecuzione del decreto prefettizio, o decidere, col solo dovere di udire il Consiglio delle miniere, affinché il suo giudizio sia giusto ed equo, e tale appa- risca agli interessati.

Senatore GUARNERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore GUARNERI. La legge del 1859 non dava già ai prefetti questa grave facoltà, ma la dava al ministro, per decreto reale, ed inteso il parere del Consiglio delle miniere e del Consiglio di Stato, sentito l'interessato. Quindi non mi pare che sia opportuno il volersi afforzare di tal legge per sostenere l'attuale proposta.

PRESIDENTE. Nessun altro domandando la parola, do lettura dell'art. 23.

Art. 23.

Contro i decreti del prefetto, di cui ai precedenti tre articoli, è ammesso ricorso al ministro di agricoltura, industria e commercio, il quale decide, udito il Consiglio delle miniere.

Chi lo approva è pregato di sorgere.

(Approvato).

Art. 24.

Nei casi d'infortunio o quando si verificano circostanze che mettano in pericolo la sicurezza

delle persone, edifi, strade e corsi d'acqua, i direttori delle miniere, cave e torbiere od i loro rappresentanti debbono tosto informarne il sindaco e l'ingegnere delle miniere e questi il prefetto della provincia.

In caso d'urgenza il sindaco di accordo col l'ingegnere delle miniere, ov'egli sia presente, oppure questi da solo in assenza del sindaco, dà, a tenore dell'art. 104 della legge comunale e provinciale, i provvedimenti indispensabili.

Gli esercenti miniere, cave o torbiere vicine sono tenuti a prestare utensili, cavalli ed ogni altro mezzo di soccorso di cui sono in possesso, salvo le competenti indennità.

(Approvato).

Art. 25.

Le disposizioni del titolo II di questa legge si applicano anche ai lavori di ricerca di miniere.

(Approvato).

Art. 26.

La inosservanza delle disposizioni contenute nella presente legge e nel regolamento di cui al seguente articolo è punita con multa estensibile a lire 1000, senza pregiudizio delle spese, e del rifacimento dei danni a norma di legge.

(Approvato).

Art. 27.

Con regolamento approvato per decreto reale, sentito il Consiglio delle miniere e il Consiglio di Stato, sono stabilite le norme intorno alla ventilazione e all'illuminazione, all'impiego delle sostanze esplodenti, alla circolazione degli operai ed a quant'altro sia necessario per la sicurezza delle escavazioni sotterranee e superficiali e per la tutela degli operai che vi sono addetti.

(Approvato).

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Il progetto di legge finisce col l'art. 27.

Rimane l'art. 28, il quale dice che rimangono in vigore le leggi minerarie attuali, in quanto non sieno derogate dalla presente. Però ram-

menterà il Senato che l'onor. Vitelleschi fece delle proposte, che il Governo e l'Ufficio centrale si riserbarono di esaminare, per quindi riferirne.

D'accordo quindi con l'Ufficio centrale, presento tre articoli, nei quali in buona parte sono accolte le osservazioni dell'onor. Vitelleschi.

Questi articoli aggiunti costituirebbero gli art. 28, 29 e 30, e di seguito verrebbe l'attuale art. 28 per chiusura della legge. Ma questi tre articoli si riferiscono ad una materia diversa da quella finora trattata: il Senato ha votato due titoli, uno relativo alle espropriazioni e consorzi obbligatori, l'altro relativo alla polizia dei lavori: le disposizioni nuove, che sarebbero inserite, non riguardano questi due argomenti. Quindi io propongo che dopo l'art. 27 venga un titolo terzo così intestato: « Disposizioni relative alla ricerca delle miniere ». La formula dei tre articoli è in mano del presidente. Dirò qualche parola su di essi.

Rammerete che la prima proposta dell'onorevole Vitelleschi riguardava il diritto di preferenza da concedersi al proprietario sul ricercatore. A questo riguardo avremmo formulato una disposizione, che costituisce l'art. 28.

È parso tanto a me, quanto all'Ufficio centrale che con la nostra proposta si accoglie l'idea dell'onor. senatore Vitelleschi sul diritto di preferenza; ma, nell'accordare il diritto medesimo, lo si è circondato di tutte quelle guarantee, che non debbono farlo convertire in danno dell'esplorazione delle miniere.

In secondo luogo, il senatore Vitelleschi proponeva che la domanda per permissione di ricerche dovesse contenere anche l'indicazione dei mezzi, perchè il ricercatore raggiungesse lo scopo; e ciò nel fine di evitare delle speculazioni disoneste o poco serie. Noi abbiamo accolta la proposta, che costituisce l'art. 29.

Il terzo ed ultimo punto delle proposte dell'onor. Vitelleschi riguardava l'obbligo della cauzione da imporsi ai concessionari delle miniere.

Ricorda il Senato le osservazioni da me fatte intorno a ciò.

La legge del 1859, attualmente in vigore, vuole la cauzione per il ricercatore delle miniere e non per il concessionario; ed io dissi le ragioni, per le quali a me pareva giusto che la legge del 1859 non stabilisse la cauzione

per il concessionario. Quindi non consento a questa proposta dell'onor. Vitelleschi. Però, traendo partito dalla sua osservazione, è parso a me ed all'Ufficio centrale utile ed opportuno di colmare una lacuna della legge attuale.

La legge del 1859, come ho avuto occasione di dire altra volta, fu estesa a molta parte delle provincie italiane; però, per una fatalità di cui non saprei dir la ragione, si obliò di riprodurre l'art. 29 della legge stessa, il quale impone l'obbligo della cauzione al ricercatore delle miniere.

Ora, poichè siamo nella materia, mi è parso opportuno di eliminare ogni difficoltà, inserendo nella legge attuale l'art. 30, che è la riproduzione dell'art. 29 della legge del 1859.

Sottometto queste tre disposizioni all'approvazione del Senato.

Senatore CANNIZZARO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CANNIZZARO, *relatore*. Parmi che questo nuovo titolo dovrebbe prendere l'intestazione seguente: « Disposizioni concernenti la ricerca di miniere », perchè così corrisponderebbe alla legge del 1859.

Oltre di ciò l'art. 25 farà parte di questo titolo; e l'art. 28 servirebbe di conclusione alla legge....

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Scusi, onor. Cannizzaro, ma l'articolo 25 del Ministero è lo stesso del 28 dell'Ufficio centrale.

Senatore CANNIZZARO, *relatore*. L'art. 25 aggiunto dall'Ufficio centrale riguarda le ricerche di miniere, ed una volta che si aggiunge un titolo apposito per tale ricerca, quella disposizione va compresa in quel titolo. Quindi non si tratterebbe che di trasportare un articolo, già votato, in questo titolo III per ordine di materia.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Per procedere con ordine l'art. 25 testè votato resta soppresso per ora; l'art. 26 diventa 25; l'art. 27 diventa 26. Quindi viene il titolo III che contiene tre articoli, 27, 28 e 29. Ad essi fa seguito l'art. 25 che diventa 30, il quale deve fare parte del titolo III.

PRESIDENTE. Il Senato ha inteso le proposte concordate tra l'Ufficio centrale ed il signor ministro.

Si tratta di aggiungere un nuovo titolo III

alla legge così concepita: « Disposizioni concernenti la ricerca di miniere » il quale verrebbe dopo l'art. 27 votato, che prenderà il numero 26.

Leggo queste proposte:

TITOLO III.

Disposizioni concernenti la ricerca di miniere.

Art. 27.

Nelle provincie, ove il Governo ha per le vigenti leggi facoltà di concedere permessi di ricerche di minerali, anche senza l'assenso del proprietario del suolo, ogni domanda di ricerca dovrà essere notificata al proprietario stesso, o ai proprietari dei terreni su cui si vogliono fare le indagini.

Il proprietario ha diritto di preferenza quando, ricusando ad altri il suo assenso, presenti, entro un mese, al prefetto della provincia analoga domanda corredata dai documenti prescritti dalle leggi minerarie in vigore e dalla presente, e sia riconosciuto dall'ingegnere delle miniere che il terreno di sua proprietà può formare oggetto di una distinta ed utile coltivazione.

Questo diritto di preferenza si perde dal proprietario del terreno, il quale, ottenuto una volta il permesso di ricerca, non abbia eseguiti i lavori nei termini stabiliti nel decreto di permesso.

Nel concorso di più proprietari della zona mineraria da esplorarsi, sarà preferito il proprietario che offrirà maggiori garanzie di utile ricerca della miniera.

Art. 28.

Le domande per permissioni di ricerche minerarie dovranno contenere, oltre le indicazioni e i documenti indicati dalle leggi minerarie in vigore, anche una descrizione dei lavori che si intendono eseguire nel campo della ricerca, specialmente dal punto di vista della loro estensione.

Il richiedente un permesso di ricerca dovrà inoltre provare di possedere, a giudizio del prefetto, i mezzi che dall'ingegnere delle miniere saranno ritenuti necessari per l'esecuzione dei lavori descritti nella domanda.

Art. 29.

Sarà obbligo del ricercatore di pagare tutti i danni cagionati dai lavori di ricerca.

È fatta facoltà al proprietario del terreno soggetto alla ricerca di esigere, prima che si ponga mano ai lavori ed a sua scelta, od una idonea cauzione da prestarsi, od un deposito in danaro o in cedole del debito pubblico dello Stato.

Quando le parti non siansi accordate, il prefetto, previo avviso di periti, stabilirà d'ufficio, in via provvisoria, l'ammontare del deposito, fatto il quale, il ricercatore potrà dar principio ai lavori.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore VITELLESCHI. Ho domandato la parola per fare adesione alla versione che, relativamente al nuovo titolo introdotto nel progetto, è stata adottata dal Ministero d'accordo col l'Ufficio centrale, e per fare un qualche rimarco sopra il primo e sopra il secondo dei tre articoli dei quali il titolo medesimo si compone.

Se la discussione di questi tre articoli si fosse fatta separatamente, io avrei fatto le mie osservazioni secondo l'ordine dei medesimi, uno per uno; ma siccome gli articoli sono stati letti tutti e tre insieme, così io farò i miei appunti complessivamente perchè, se così pare, se ne tenga conto nella votazione dei diversi articoli.

In quanto al primo articolo, a me sembra che quelle parole, le quali implicano la dichiarazione dell'ingegnere delle miniere sopra la idoneità del terreno a una buona coltivazione, siano per lo meno superflue, perchè è nella prima domanda di ricerca, da chiunque essa sia fatta, che l'idoneità deve essere constatata. Nel momento in cui si tratti della preferenza del proprietario, la idoneità deve essere stata già riconosciuta.

Inoltre, quelle parole mi paiono tanto più superflue in quanto che credo che il proprietario a casa sua possa fare ricerche così nel caso che il terreno sia idoneo, quanto se non lo sia, senza avere bisogno del permesso governativo. Dunque a quel posto la dichiarazione dell'ingegnere delle miniere sull'idoneità del terreno a me pare inutile.

Non credo che simile dichiarazione faccia alcun danno; ma parmi che forse sarebbe più corretto di toglierla per le ragioni che ho dette.

Secondariamente, domanderei che nel secondo articolo fossero tolte le parole: *a giudizio del prefetto*, e ciò per una ragione, direi, piuttosto di forma che di sostanza. La ragione è questa che quell'articolo, nella legge del 1859, non contiene questa distinzione. Laonde ne avverrebbe che, nel caso delle concessioni, il giudizio del prefetto non interverrebbe, mentre dovrebbe intervenire nel caso delle ricerche.

Di più faccio osservare che questo giudizio amministrativo tende, nel processo abituale degli affari, a diventare una semplice formalità. Per cui, ripeto, domanderei che si mantenesse la stessa dizione della legge del 1859, ossia che fossero tolte le parole: *a giudizio del prefetto*.

Senatore PERAZZI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PERAZZI. La difficoltà è questa: quando sono parecchi i proprietari del suolo compresi in un determinato campo di ricerca, a chi si darà la preferenza?

Supponiamo il seguente caso: si fa domanda di un determinato campo per ricercare un giacimento metallifero. I proprietari dei terreni compresi in questo campo di ricerca sono, mettiamo, dieci. Di questi proprietari cinque fanno domanda di essere preferiti. Chi sarà il preferito? Un solo dev'essere il preferito; certo non tutti e cinque. Ora chi deciderà la questione? Ecco il punto. Si è detto: decide il prefetto. Il ragionamento fu questo: quando diversi sono i proprietari del suolo, i quali domandano il medesimo permesso di ricerca, è conveniente che il prefetto decida, dando la preferenza a colui che offrirà maggiore garanzia, tanto sotto il rispetto tecnico che sotto quello dei mezzi finanziari. Questa è la proposta dell'Ufficio centrale.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore VITELLESCHI. Temo che fra noi ci sia equivoco.

Parlando del primo articolo non è al giudizio del prefetto che io ho accennato. Bensì ho accennato ad alcune parole che in quell'articolo, a me paiono superflue.

Quand'è detto che, onde si accordi la preferenza al proprietario, si richiede che questi faccia ciò che è domandato dalla legge ed inoltre che l'ingegnere delle miniere dichiarì che quel

tale terreno è adatto alla coltivazione, pare a me che si dica cosa superflua e che queste parole potrebbero sopprimersi.

Se queste parole si vogliono lasciare, si lascino pure. Io non ne faccio questione. Ma io voglio fare osservare che, siccome la domanda del proprietario per la preferenza viene in seconda linea, viene cioè dopo che la dichiarazione relativa alla idoneità del terreno è già stata emessa in conseguenza della domanda del primo ricercatore, così le accennate parole sono quanto meno inutili.

Perchè si giudichi della preferenza del proprietario deve supporre che vi sia una domanda di ricerca, la quale abbia già ottenuta l'approvazione dell'ufficio minerario e la dichiarazione di esso che il terreno sia idoneo. Che l'ingegnere debba poi fare una seconda dichiarazione di idoneità a proposito della preferenza del proprietario, non pare che sia il caso.

Vi è anche un'altra ragione per la quale sembra a me che le indicate parole all'art. 1 potrebbero omettersi, e cioè, che quando un proprietario a casa sua crede di avere non so quale ricchezza sia pure immaginaria e si diverte a cercarla, non c'è bisogno di dichiarazione alcuna di idoneità, perchè ognuno sul proprio terreno può fare quello che crede meglio.

Per queste due ragioni, dunque, e soprattutto per la prima, ritengo che possano togliersi dal 1° articolo del nuovo titolo le parole da me indicate.

Quanto alla questione del giudizio del prefetto, essa si riferisce all'art. 2, e, forse, per non ingenerare confusione, sarebbe meglio che io ne parlassi quando si metterà in discussione l'articolo medesimo.

Senatore CANNIZZARO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CANNIZZARO, *relatore*. Riguardo al primo articolo la condizione come fu modificata dall'onor. ministro, credo sia condizione indispensabile. Quando c'è una domanda di ricerca, s'interroga il proprietario; non c'è ancora il giudizio tecnico. L'ingegnere dovrà decidere se quello è un campo utile ad esplorarsi o per lo meno offra una probabilità tale da doversi accordare il permesso di ricerca.

Il caso si presenta diverso secondo si tratti

di grande o piccola proprietà. Trattandosi di permesso di ricerca in piccole proprietà, può accadere che i proprietari che potranno affacciare questo diritto sieno 10, 15, 20; e per conseguenza quando per la ricerca d'una miniera sia iscritto il permesso nell'attuale legge di praticare gli scavi nelle proprietà di tante persone diverse, bisognerà che quel proprietario il quale abbia il diritto di essere preferito dimostri che la miniera esiste nella sua proprietà, nel tal campo invece che nel tal altro; di maniera che quella condizione che si richiede sempre quando trattasi di dare permesso di ricerca di miniere si riferisce allo stesso giudizio.

Ma in questo caso speciale avviene quello che accade specialmente in alcune provincie, dove sono in uso tali permessi, che non si sa cioè chi preferire fra questi diversi proprietari.

Quindi vi è una prima condizione ed è, che il proprietario che avanza la domanda dimostri che sotto il suo sottosuolo sta il corpo principale della miniera; per cui questo inciso, non è sembrato superfluo a coloro che hanno tutto il giorno le mani in queste questioni, per quelle provincie dove avvengono le ricerche e dove le proprietà sono molto divise. Là dove poi si trovano grandi proprietà, la cosa è differente; allora avviene rarissimo il caso che uno cerchi la miniera in terreni di diversi proprietari.

Siccome dunque la proprietà sotterranea non segue le stesse norme della proprietà sopra-terra, questo inciso non c'è sembrato affatto soverchio.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Io non avrei bisogno di aggiungere altro circa le osservazioni fatte dall'onorevole Vitelleschi.

In sostanza, in quanto all'art. 27, che ora discutiamo, egli muove il dubbio che gli sembra inutile l'obbligo di riconoscimento, per parte dell'ingegnere delle miniere, che il terreno, di proprietà di colui che domanda la preferenza, possa formare oggetto di una distinta ed utile coltivazione; e ciò perchè questa prova già l'ha dovuta fornire il ricercatore, sul quale il proprietario ha la preferenza.

Oltre le osservazioni tecniche esposte dall'onor. Cannizzaro, dirò, che il ricercatore delle

miniere può presentare il suo piano per una zona estesa di due o trecento ettari. Ora il proprietario di una parte di questa zona, se si accordasse il diritto di preferenza, senza limiti, potrebbe esercitarlo, anche quando la zona di sua proprietà non fosse suscettiva di utile coltivazione.

Ora non volete che l'autorità, prima di accordare questo diritto, abbia la facoltà di verificare se quella piccola parte di terreno compresa nella zona generale designata dal ricercatore sia adatta ad una distinta ed utile coltivazione?

Ecco perchè non mi pare la nostra formola inutile. Del resto l'onor. Vitelleschi non fa questione di ciò, quindi l'articolo mi pare che possa dirsi concordato tra tutti.

In quanto all'articolo successivo, io non sono alieno dal togliere la frase *a giudizio del prefetto*; poichè, in fondo, noi non facciamo altro che imporre al ricercatore un obbligo di più, oltre quelli che gli vengono dalla legge del 1859. Ora siccome l'adempimento degli altri obblighi deve essere verificato dal prefetto, così il prefetto stesso deve verificare anche ciò che potrebbe derivare dal nuovo articolo ora sottoposto alla deliberazione del Senato.

Parendomi quindi inutile la ripetizione, non ho difficoltà a togliere le parole *a giudizio del prefetto*.

PRESIDENTE. Veniamo adunque alla votazione del nuovo titolo III: « Disposizioni concernenti la ricerca di miniere ».

Art. 27.

Nelle provincie, ove il Governo ha per le vigenti leggi facoltà di concedere permessi di ricerche di minerali, anche senza l'assenso del proprietario del suolo, ogni domanda di ricerca dovrà essere notificata al proprietario stesso, o ai proprietari dei terreni su cui si vogliono fare le indagini.

Il proprietario ha diritto di preferenza quando, ricusando ad altri il suo assenso, presenti, entro un mese, al prefetto della provincia analoga domanda corredata dai documenti prescritti dalle leggi minerarie in vigore e dalla presente, e sia riconosciuto dall'ingegnere delle miniere, che il terreno di sua proprietà può formare oggetto di una distinta ed utile coltivazione.

Questo diritto di preferenza si perde dal pro-

prietario del terreno, il quale, ottenuto una volta il permesso di ricerca, non abbia eseguiti i lavori nei termini stabiliti nel decreto di permesso.

Nel concorso di più proprietari della zona mineraria da esplorarsi, sarà preferito il proprietario che offrirà maggiori garanzie di utile ricerca della miniera.

(Approvato).

PRESIDENTE. Ora leggerò l'art. 28 tolte le parole « a giudizio del prefetto » secondo la modificazione concordata tra l'onor. ministro ed il senatore Vitelleschi:

Art. 28.

Le domande per permisioni di ricerche minerarie dovranno contenere, oltre le indicazioni o documenti indicati dalle leggi minerarie in vigore, anche una descrizione dei lavori che si intendono eseguire nel campo della ricerca, specialmente dal punto di vista della loro estensione.

Il richiedente un permesso di ricerca dovrà inoltre provare di possedere i mezzi che dall'ingegnere delle miniere saranno riconosciuti necessari per la esecuzione dei lavori descritti nella domanda.

(Approvato).

Art. 29.

Sarà obbligo del ricercatore di pagare tutti i danni cagionati dai lavori di ricerca.

È fatta facoltà al proprietario del terreno soggetto alla ricerca di esigere, prima che si ponga mano ai lavori ed a sua scelta, od una idonea cauzione da prestarsi, od un deposito in denaro, o in cedole del debito pubblico dello Stato.

Quando le parti non siansi accordate, il prefetto, previo avviso di perito, stabilirà d'ufficio, in via provvisoria, l'ammontare del deposito, fatto il quale il ricercatore potrà dar principio ai lavori.

(Approvato).

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Come art. 30 ora bisognerà collocare l'articolo che il Senato ha già votato come venticinquesimo.

PRESIDENTE. Rileggo adunque quell'art. 25 che ora diventa art. 30.

Art. 30.

Le disposizioni del titolo II di questa legge si applicano anche ai lavori di ricerca di miniere.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo articolo.

Se nessuno chiede la parola, lo pongo ai voti. Chi intende di approvarlo voglia alzarsi.

(Approvato).

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Esaurita così la legge, deve venire in ultimo quel tale articolo, che costituisce il 28 del testo vecchio, cioè: « Rimangono in vigore le leggi minerarie tuttora esistenti nelle varie parti del regno, inquanto non siano derogate dalla presente ».

PRESIDENTE. Questo articolo diventerebbe 31.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Di esso si dovrebbe fare un titolo a parte, cioè un titolo quarto, così intestato: *Disposizione generale*, inserendovi, come unico articolo, il trentunesimo.

PRESIDENTE. Ne darò lettura.

TITOLO IV.

Disposizione generale.

Art. 31.

« Rimangono in vigore le leggi minerarie tuttora esistenti nelle varie parti del regno, in quanto non siano derogate dalla presente ».

Pongo ai voti questo articolo.

Chi intende di approvarlo voglia sorgere.

(Approvato).

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Ricorderà il Senato che, nel discutere il titolo I di questa legge, nacque contrasto con l'onorevole senatore Guarneri sulla materia dei consorzi volontari. Fu inteso che dei consorzi volontari non dovesse occuparsi la legge, perchè essi sono regolati dal dritto comune e dalla volontà delle parti; e qui si prevede il caso in cui debba farsi il consorzio obbligatorio. Però, tanto da mia parte, che da quella dell'Ufficio centrale, si è rilevato che ai consorzi obbligatori, con gli articoli 8 e 9, si concedono dei favori.

Ora è giusto che questi li avessero anche i consorzi volontari. Per cui, d'accordo con l'Ufficio centrale, propongo un'aggiunta all'art. 9, che suona così:

« Le disposizioni di favore stabilite da questo e dal precedente articolo per i consorzi obbligatori sono applicabili anche ai consorzi volontari ».

Questa aggiunta parmi opportuna e necessaria.

PRESIDENTE. Il Senato ha udito la proposta del signor ministro, il quale vorrebbe che all'art. 9 si facesse una piccola aggiunta, la quale suonerebbe così: « Le disposizioni di favore stabilite da questo e dal precedente articolo per i consorzi obbligatori, sono applicabili anche ai consorzi volontari ».

Domando se questa aggiunta è appoggiata. (È appoggiata).

Essendo appoggiata, la pongo ai voti.

Chi l'approva voglia sorgere.

(Approvata).

Discussione del progetto di legge N. 134.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta ora la discussione del progetto di legge intitolato: « Modificazioni alla tariffa doganale ed altri provvedimenti finanziari ».

Senatore MANZONI. Io proporrei di omettere la lettura del progetto di legge perchè troppo lunga e perchè si tratta di articoli che abbiamo tutti sott'occhio.

MAGLIANI, *ministro delle finanze*. Chiedo anch'io che si ometta la lettura preliminare del progetto di legge.

PRESIDENTE. Se nessuno fa opposizione si ometterà la lettura di questo progetto di legge. È aperta quindi la discussione generale.

Senatore MARESCOTTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MARESCOTTI. Io ho domandato la parola per giustificare il voto che io darò ai dazi di difesa, benchè io appartenga ad una scuola e professi dei principi assai differenti da quelli a cui accennano i dazi così detti di difesa, che non sono che in massima protettivi....

Senatore ROSSIA. Domando la parola per l'ordine della discussione.

PRESIDENTE. Scusi onor. Marescotti, ma prima di lei erano iscritti i senatori Rossi e Guarneri.

Senatore MARESCOTTI. Io mi sono iscritto per parlare su questa legge, domando il perchè non posso farlo. È vero che l'onor. Guarneri si è iscritto prima di me, e non ho nessuna ragione di antepormi a lui; ma se l'onor. Guarneri non prende la parola, mi pare di aver io il diritto di parlare.

PRESIDENTE. È iscritto per primo il signor senatore Alessandro Rossi....

Senatore GUARNERI. Ma non prima di me.

Senatore MARESCOTTI. Domando scusa, prima del senatore Guarneri e del senatore Alvisi sono iscritto io.

PRESIDENTE. Il primo iscritto è il signor senatore Rossi.

Senatore GUARNERI. Credo sia necessaria una spiegazione.

Il senatore Rossi s'iscrisse dopo; ma siccome era il primo a parlare in favore, così in applicazione di una disposizione del Regolamento ebbe il diritto di parlare per primo.

PRESIDENTE. Il senatore Rossi mantiene il suo turno d'iscrizione?

Senatore ROSSI A. Sì, lo mantengo.

PRESIDENTE. L'onor. senatore Rossi ha facoltà di parlare.

Senatore ROSSI A. Mentre il Senato sta per essere assalito in questi giorni di luglio da una congerie di leggi importantissime, è dovere, non soltanto nei riguardi di chi ascolta quanto nella forza e nel volere di chi parla, di esser breve, ed io m'impongo questa brevità, non già per consuetudine, ma per mia natura, fino al più stretto limite che mi è consentito dalla gravità dell'argomento.

Nella tornata di otto giorni fa l'on. ministro

delle finanze fece prevedere al Senato che a novembre sarebbero occorsi altri 70 milioni di spese, a 50 dei quali si sarebbe provveduto con leggi ordinarie cioè con imposte. L'onor. ministro fece al Senato inoltre l'esplicita dichiarazione, di cui tutti gli fummo grati: che cioè egli riteneva che con questo bilancio si fosse raggiunta la parabola massima delle imposte e che non si dovesse in seguito oltrepassare il limite ora raggiunto. Con ciò il ministro riconosce che il paese si trova più che saturo d'imposte, ed in verità lo è. Lo è di tutte, ma principalmente delle imposte dirette. Lo mostrò il fermento destatosi nel paese quando si credette per un momento che il Governo volesse mantenere assolutamente la sospensione dell'abolizione dei decimi. Fu allora che sulle dichiarazioni dell'onor. ministro delle finanze, il senatore Vitelleschi gli mosse questa acuta domanda:

« Oh, allora, con quali mezzi, in caso di eventi straordinari, i quali sono nell'ordine naturale delle cose, intendereste di provvedere? »

Il ministro si chiuse in una prudente riserva, e frattanto questi provvedimenti finanziari, che abbiamo dinanzi, formano per così dire la prima serie. La seconda serie verrà a novembre.

Gli attuali provvedimenti sono destinati a gettare da 32 a 35 milioni; il piè dritto del presente progetto di legge sono i dazi e, specie, i dazi agricoli.

« Chi l'avrebbe detto », esclama l'on. relatore dell'Ufficio centrale a pag. 5, « quando di pieno accordo con Marco Minghetti, presidente del Consiglio dei ministri, dichiarai ufficialmente, dacchè il pareggio del bilancio ci svincolava dalle necessità finanziarie, e ci permetteva entrare con animo liberale nella via delle riforme, essere proposito del Governo di abolire il dazio d'importazione sui cereali! »

Ebbene, qualcuno l'ha detto al Senato; e l'ha detto subito dopo, nel 1876, quando, cioè si discuteva la legge dei punti franchi, e quando si parlava di quella miscela che vedo ancora non senza sorpresa nella relazione, e....

Senatore FINALI, *relatore*. Non è esatto.

Senatore ROSSI A.vi si dice che è una disposizione che concorda colle nuove e colle vecchie dottrine economiche.

Il relatore si conforta con questo che i dazi ci compariscono con una veste fiscale.

Io amo invece questa legge perchè comincia ad inaugurare i dazi compensatori, con un principio di equità, equiparando i campi alle officine, e mantenendo in un solo sistema di concordia per tutte le industrie il nostro regime economico.

Quando si abolì il macinato ed io vi diedi il mio voto, dissi: sta bene, ma ad una condizione, che d'allora innanzi procurassimo di sviluppare le risorse interne del paese, di rianimare la produzione e di difendere il lavoro nazionale; poichè diversamente potrebbe venire l'epoca del ritorno del macinato!

Quando si è abolito il corso forzoso io ho replicato lo stesso discorso, ed ho detto: aboliamo pure il corso forzoso, ma poniamo il paese sulla via di una maggiore produzione, mettendolo in grado di affrontare con dazi compensatori la concorrenza estera, ed allora eviteremo il pericolo che il corso forzoso ritorni.

Se fin d'allora avessimo potuto introdurre le leggi alle quali la finanza ci ha oggi costretti, il paese avrebbe risposto ancora meglio agli aumenti dell'entrata e contribuito al Tesoro molto più di quanto vediamo periodicamente farsi.

Nè mi si dica che il paese ha prosperato, perchè il gettito delle imposte ha aumentato. Un tale criterio non basta. Io potrei dire: ha aumentato malgrado ciò, poichè il sistema economico che abbiamo seguito non era quello da applicarsi ad uno Stato grande sì di trenta milioni, ma tuttora immaturo per un grande sviluppo di produzione. Io avrei anzi dei sintomi contrari di depauperazione da opporre a quell'ottimismo; e, poi, chi sa dirmi che questi aumenti di entrata nelle casse dello Stato siano presi sul guadagno e non sul capitale o sui debiti che si vanno facendo, sia all'interno sia all'estero?

Sono conti molto difficili a farsi e, preso da sè solo, l'aumento di entrata nelle imposte non si può dire che indichi sempre aumento di prosperità nazionale.

Queste considerazioni menomano la mia soddisfazione nel riconoscere come il Governo ed il Parlamento vengano oggi ad abbracciare quei principî economici per i quali io da 18 anni combatto. Mi conforta però il vedere che si principia di là dove un anno addietro pareva impossibile di venire, e che, propugnando oggi

dei dazi agricoli, s'inauguri quel connubio tra i diversi rami dell'attività nazionale che io ho sempre predicato, mettere cioè in armonia le industrie agricole con le altre industrie manifatturiere e navali.

È una legge di finanza che facciamo, sì, ma una legge di finanza che segna un nuovo punto di partenza in fatto di politica economica, il nome non muta il fatto; e non rimarrà meno un punto storico nella già lunga odissea della nostra travagliata finanza.

L'art. 3 della presente legge è là, a mio credere, come un titolo di consolazione; io dubito che siano ben pochi i senatori i quali credano che ne useremo per diminuire o per abolire i dazi che oggi proclamiamo.

Nella strada in cui ci siamo messi, il Governo ha seguito nè più nè meno la opinione pubblica che si è manifestata nelle ultime elezioni.

Alla stampa, che è rimasta contraria, ha risposto il voto della Camera dei deputati del 20 giugno: va dato merito al Governo di averlo preveduto e indovinato; chè mentre in Francia il dazio sui cereali fu votato con 328 voti contro 238, qui fu votato con cinque sestimi di maggioranza, ed ancora nel sesto contrario c'erano dei voti i quali erano contrari alla legge solo perchè volevano una tassa superiore.

Il prospetto a pag. 8 della relazione, che confronta la tariffa vigente e la tariffa proposta, se mi permette l'onor. Finali, non si può dire che sia interamente esatto. È esatto sotto l'aspetto della tariffa generale vecchia, non già sotto quella convenzionale del *dazio vigente*, come lo intitola la relazione, nelle cinque seguenti voci: la farina di grano e di frumento, non è retta col dazio di lire 2 78, ma invece è esente. Così la farina di granaglie e di semi non paga lire 2 75, ma va esente anche essa; il semolino pure, del pari la crusca entra esente; l'avena entra esente.

Senatore FINALI, *relatore*. La tariffa non entrerà in esecuzione se non allo spirare dei trattati.

Senatore ROSSI A. Sì, ma per il pane e per le paste soltanto, che ora non ho nominati.

Ora, per rompere gli equivoci e per non ricadere più nelle antiche contraddizioni, e per confortare anche i timidi, è necessario dare una piccola occhiata retrospettiva alla politica che abbiamo seguita. Che i dazi agricoli siano

stati cordialmente accettati dall'altra Camera, basterebbe a provarlo che nessuna opposizione è stata fatta a tutti gli altri dazi agricoli, eccettuato soltanto quello sul frumento; anzi ai dazi proposti dal Governo la Camera ha aggiunta l'avena.

Ora vi prego notare che la farina, in base al dazio del grano, avrebbe dovuto essere tassata a 4 lire, perchè in complesso la rendita del grano in farina corrisponde a 75. Dunque 4 lire, aggiungendovi tutt'al più il 5 per cento per l'industria di macinazione. Invece si è tassata lire 6, il 18 per cento sul valore.

La crusca era esente e si è daziata a lire 2, quindi il 20 per cento sul valore; il semolino era esente, si è daziato a 8 lire; ossia il 23 per cento di dazio sul valore. Riso a lire 3 con lolla, e 6 senza lolla costituisce un 17 o 18 per cento di dazio sul valore. Il pane e le paste che adesso sono a lire 5 50, tassati a 9 rappresentano il 25 per cento sul valore. Poichè anche l'importazione del pane nei paesi vicini alla frontiera oggidi è un'industria. Per esempio, in Francia nei primi 5 mesi del 1887 entrarono dall'estero 601,357 chilogrammi di pane, contro cui gli agricoltori francesi si ribellano.

Tutta la discussione che poi seguì sulla tariffa generale alla Camera elettiva, confessiamolo, fu ispirata a sentimenti protezionisti. Il fatto non si può negare, e se vi furono degli emendamenti al progetto primitivo, tutti contribuirono all'aumento delle tariffe. Gli olii, che sono rimasti addietro, stanno per essere gravati; pei bestiami si sono raggiunti i dazi francesi che sono già considerevoli, altissimi; e tutte le riserve contemplate dagli ordini del giorno tendono ancora all'aumento. Onde risulta che le ultime sfide degli oppositori si riducono a questa: cioè, che il dazio di tre lire sul frumento, che oramai si vede ammesso, non debba essere oltrepassato.

È lì soltanto che anche il mio amico, il senatore Finali, converge tutti i raggi del suo faro economico. Oh! anch'io una volta nutrivò gli stessi suoi alti ideali; egli li conserva, beato lui!

Io lodo l'abilità del Governo nel comporre i dissidi, nell'altra Camera. Anzi tutto si è detto che dalla esperienza del *catenaccio* prima che la legge sia un fatto compiuto, deve correre del

tempo, e si sarebbe potuto provvedere forse altrimenti.

E si è fatta una inchiesta sul prezzo del pane, per vedere se questo dazio portasse una mezza riduzione nei fornai: non ne fu nulla.

Poi, si è detto che il dazio avrebbe compensato i decimi che si volevano non abolire.

Poi, che essendosi sostituita in varie provincie alla granicoltura la coltivazione del bestiame, e anche il prezzo del bestiame essendo diminuito del 30 al 35 per cento, era tanto più giusto che una compensazione al grano ci fosse. Poi i prospettivi francesi, uniti alla relazione che precede il progetto, facevano vedere il diavolo meno nero nei prezzi del mercato. Poi, *more antiquo*, si voleva bensì favorire una *parte ristretta* di proprietari, ma per pura necessità di finanza; poi finalmente che il dazio più che protettivo era fiscale.

E qui ci cadde lo stesso senatore Jacini, il quale con una lettera pubblica dichiarava che il dazio di tre lire era un dazio fiscale. Ma egli era stato a capo della inchiesta agraria, dagli Atti della quale inchiesta risultava che il corso forzoso era stato generalmente considerato una protezione indiretta dell'agricoltura ed il corso forzoso rappresentava l'aggio dell'8 o del 10 per cento al più.

Ora qui abbiamo con tre lire di dazio dal 13 al 15 per cento sul prezzo che nel decorso biennio ha fatto un quintale di grano; se il 10 o l'8 per cento costituisce una protezione, io non so per qual motivo non lo costituiscano il 13 e il 15 per cento.

Può essere che al primo effetto prodotto dalla imposta, i mercuriali francesi, o per introduzioni antecedenti, o per altre ragioni non avessero ancora pigliato un giusto assetto sul mercato; e dirò inoltre che non si può far confronto esatto dei mercuriali francesi cogli inglesi, perchè gl'inglesi hanno dalla loro tutti i guadagni dei noli che ottengono dalla colossale loro marina.

E ricordiamo, o signori, che quello che sostiene in Inghilterra il libero scambio, dopo le officine, è in gran parte la marina, anche a peso della sua agricoltura.

Gli Inglesi, con la marina loro, che è due terzi della marina mondiale, spandono le loro merci per tutto il mondo, e ne ritirano le sostanze alimentari, specie i grani; e quindi essi

hanno già il guadagno dei noli sui grani da scontare nei prezzi dei loro mercuriali.

Non conviene esagerarsi al di là del giusto l'influenza dei dazi sui prezzi all'interno, ma come si può negarla?

Oggi, per esempio, abbiamo fuori dazio da lire 19 50 a lire 21 50 il prezzo del grano. Nelle piazze italiane in media l'abbiamo da lire 22 a lire 23; in Francia, come segnano i listini di stamane, lo hanno a lire 25.

Dunque, va serbata lode al Governo di avere rabbonite le opposte sentenze; i nostri uomini al governo, con lodevole prudenza, fatti accorti che il vecchio sentiero conduceva ad una finanza senza colore e senza nome, hanno mutato il timone. Quando si hanno seicento milioni di interessi di debito pubblico, trecentocinquanta milioni di guerra e marina; quando si ha in un biennio nel bilancio economico del paese un disavanzo di quasi un miliardo; quando abbiamo in vista un miliardo e forse più impegnato nelle ferrovie, le opinioni personali non possono resistere al patriottismo dei nostri uomini di Stato.

Io lodo il senatore Finali di aver sacrificato anch'egli le sue convinzioni nella relazione, egli valente ed affezionato discepolo di Scialoja e di Minghetti. Gli è così che all'altra Camera gli economisti sono divenuti finanzieri, e sono mutate le opinioni di uomini illustri, studiosi, i quali hanno riconosciuto che bisognava pur mutare le vele della politica economica e virare in soccorso della nostra finanza, quali si fossero le loro private opinioni.

Forse l'onor. ministro, a tutela della sua coscienza ed in risposta a questo discorso, mi dirà che egli vuol rimanere sempre libero scambista.

Ed io gli lascerò fare cotesta dichiarazione che non muta nulla.

Non crediate però, o signori, che io non spinga il mio pensiero ben al di là dei presenti provvedimenti finanziari, tanto più dopo le dichiarazioni fatte dall'onor. ministro delle finanze, lunedì scorso; miro anch'io al bilancio generale; io pure penso come pensa la Commissione di finanza, sulla necessità assoluta di ripigliare il perduto pareggio.

Ma, per me, la potenzialità delle imposte la domando alla potenzialità della produzione. È là il mio astro fisso. È questa che deve rego-

lare le spese, tanto più che si deve raccogliere l'eredità di un passato, di questi ultimi mesi, che io chiamerei un poco giovanile (*ilarità*). Io non conosco altra scuola economica che questa.

Nella seduta del 27 scorso mese l'onor. Magliani ce ne ha messe dinanzi due delle scuole economiche. L'una che comincierebbe dalle spese e regolerebbe le entrate secondo le spese; l'altra, ben più prudente, che comincierebbe dalle entrate e regolerebbe le spese secondo le entrate. Però io vi confesso, egli ha soggiunto, che, trascinato dalla corrente generale, ho dovuto seguire qualche volta la prima! Ma l'onor. ministro disse pure a titolo di giustificazione e di conforto: Guardate che dal 1876 in qua il progresso delle imposte italiane è rimasto minore del progresso delle imposte di tutti gli Stati europei.

Ora siccome il mio amico l'onor. senatore Finali, a pag. 2 della sua relazione dice, che « nessun paese relativamente alla pubblica ricchezza ha un bilancio così gravato come il nostro », io ho voluto ricorrere alla statistica ed ho pigliato il prospetto delle imposte europee, incominciando dall'anno 1872, in cui pareva si inaugurasse l'era di pace, e sono venuto fino al 1886. Amo di darne lettura anche perchè verso alcuni colleghi in addietro io passai per pessimista, e più specialmente me ne fece due volte l'appunto il senatore Guarneri.

Adunque dall'anno 1872 al 1886 la Germania da 351 milioni di marchi portò il suo bilancio a 700 milioni. La Prussia da 561 milioni di marchi andò a 1300 milioni; l'Austria da 358 milioni di fiorini aumentò il suo bilancio a 516 e $\frac{1}{2}$; l'Ungheria da 197 milioni di fiorini a 344; il Belgio da 184 milioni di franchi a 316 milioni; l'Inghilterra da 71 milioni di lire sterline a 134 milioni; la Grecia da 34 milioni e mezzo di dramme a 88; la Russia da 496 milioni di rubli andò a 872.

Noi nel 1872 avevamo 1,524,828,419 lire nel nostro bilancio passivo; pel 1886, in definitivo, saremo fra il miliardo e settecento ed il miliardo e ottocento milioni circa.

Dunque è un fatto che l'Italia è stata nelle imposte più indietro degli altri Stati d'Europa. Andiamo adagio però: dovremo noi darci questo merito del minor progresso di spendere? e, per meglio esprimermi: fu freno di desideri o fu difetto di potenzialità?

La mania spendereccia non pare che manchi alle nostre Camere. Il bilancio e le nuove leggi di spesa, che anche recentemente si discussero o si stanno discutendo alla Camera elettiva, mostrano che la energia nello spendere non mancherebbe, è piuttosto la seconda qualità che ci manca, ed è proprio a quella che dobbiamo mirare.

Se non sviluppiamo di più la nostra potenzialità, che ne avverrà di noi, se continuiamo ad uccidere la famosa gallina dalle uova d'oro?

Ben lungi dal mio pensiero il rimprovero che si sia voluto di animo deliberato vulnerare la produzione; no, ma si sono sbagliati i mezzi di governo; si è creduto che la prosperità dovesse scaturire dalle esportazioni, e specialmente dalle esportazioni agricole, così come non si avesse altri rivali.

Si è creduto di essere ancora come se il mondo non avesse progredito, ai tempi antichi delle carestie, ai tempi dei granari frumentari; e a questa sperata esportazione noi abbiamo sacrificato poco o molto tutte le industrie manifatturiere, considerandole come interessi di privati cittadini. A cosiffatta politica si era supposto un'Italia ricca, e l'Italia, è vero, non era affatto povera, ma ha spesi molti denari a fondare il suo regno; e soltanto i ricchi esportano perchè molto producono; si era supposta un'Italia poco gravata d'imposte, perchè, se si vuole fare la concorrenza a popoli che sono meno gravati di noi, bisogna saper produrre a buon mercato e noi eravamo e siamo tuttora gravati troppo d'imposte; si era supposta anche un'Italia studiosa, organizzata con scuole professionali, con Banche agrarie, con tutto il necessario a farne una nazione potentemente agricola; si era supposta, come ai tempi delle repubbliche e delle galee frumentarie, un'Italia marinara, e tale non era.

Ebbene, queste speranze non si sono avverate nè si potevano avverare.

I fatti hanno condannato quella politica, se non altro come immatura.

Io non dico che non verrà il giorno che esporteremo anche noi. Io spero che Cerere ci tornerà ancora feconda, ma intanto altri più ricchi più studiosi, meno gravati d'oneri di noi, si sono lagnati della crisi quanto noi, ed hanno anche dovuto difendersi coi dazi; meno l'Inghilterra e due o tre piccoli Stati, di che avrò motivo di dire in altro momento.

Dice l'onor. Finali che l'Inghilterra non ha le nostre miserie, ma ci è altro Stato che non ha le nostre miserie: ci sono gli Stati Uniti di America. E vuole l'onor. Finali sentire, in quattro ritocchi, qualche fatto che riguarda l'America del Nord in questo momento? Lo desumo dalle più recenti statistiche ufficiali.

Le entrate doganali del 1886 malgrado le ultime riduzioni di dazi sono di 192,905,023 dollari, pari a 965 milioni di lire. Senza le entrate ordinarie, i soli fondi del Tesoro compresi i civanzi dei bilanci, le scorte e le vendite di terreni, ammontano oggi a 526,848,755 dollari, cioè due miliardi e 634 milioni delle nostre lire.

La esportazione rappresenta 717,888,646 dollari, cioè tre miliardi e 589 milioni di lire italiane.

Le ferrovie costruite entro il 1886 sono 8658 miglia, ed in esercizio nel 1886 in tutta la Confederazione sono 137,622 miglia, cioè tante linee ferroviarie come quelle di tutta l'Europa insieme.

Il debito pubblico al 1880 era di 79 milioni di dollari; nel 1886 è di 45 milioni.

L'immigrazione del 1886 fu di 334,203 persone. Dal 1874 al 1886, la immigrazione complessiva ascese a 4,934,418.

E va notato, o signori, che gli Stati Uniti che sono i primi produttori di grano del mondo, mantengono un dazio maggiore del nostro, cioè di lire 2 94 per ettolitro, mentre noi avremo 3 lire al quintale.

In America c'è il dazio come c'è in Russia, una prova di più che per esportare bisogna produrre e che per produrre bisogna essere ricchi.

Quanta varietà di uomini e di cose venne a rivelare la crisi del buon mercato! eppure l'onorevole Finali, pensando alle nostre imposte dice: A noi non giova! noi abbiamo sempre tutto caro egualmente, a causa delle imposte. Sta bene, ma d'onde vennero le imposte? per quale politica economica?

La grande meta del libero scambio era il benessere dei consumatori. E si è toccato con mano che laddove i consumatori guadagnavano uno, i produttori perdevano dieci; e le cose sono venute al punto che a poco a poco i consumatori si sarebbero soppressi; infatti emigrano!

Nella relazione dell'onor. Salandra all'altro ramo del Parlamento, è notato questo fatto che,

mentre nelle sue provincie il pane era a prezzo alto, si aveva l'emigrazione di venti persone; adesso che è a prezzo basso, l'emigrazione è salita ad 80.

E come delle provincie che egli accenna, si può dire lo stesso delle liguri, delle venete e delle siciliane.

Era naturale! Quando si è immaginato una esportazione senza favorire la produzione, si doveva anche creare dei consumatori senza produttori.

Ma i consumatori dissero a cotesti loro difensori: oh! Che ci importa il basso prezzo delle cose, quando non le possiamo comprare?

Mi torna spesso alla mente quella famosa oca della *City* di Londra esposta a dieci scellini. Il mercante all'Irlandese, che l'ammirava, diceva: Ma tu puoi comprare un'oca del tuo paese a poco più di uno scellino.

E l'altro: Sì nel mio paese c'è l'oca a uno scellino: solo mi manca lo scellino per poterla comprare.

Il buon mercato ha servito se non altro a questo, a sbaragliare tutte le contraddizioni. Basterà per averne ragione il nominarle, e le accennerò così di volo.

Noi andavamo compensando le officine condazi perchè non avrebbero potuto altrimenti durare e perchè ci vedevamo compromesso il lavoro nazionale, il pane degli operai; ma si lasciavano scoperte, indifese le industrie agricole, il pane dei contadini. Dunque per una metà del regno le dogane vincolate, mentre per le campagne, cioè per l'altra metà e più del regno, si sono lasciate aperte.

I difensori del lavoro nazionale dovevano passare per illiberali e retrogradi. I deputati agrari nell'altro ramo del Parlamento, i quali in questo non attendono, mi pare, se non agli interessi agricoli delle loro provincie, gabellati a partito politico.

Invece gli economisti cosmopoliti dovevano additarsi alla popolarità dell'Italia. Si lascino le porte aperte ai *Cornerns* combinati dai grandi incettatori anglo-americani e sia tenuta in niun conto la concorrenza interna d'una nazione di trenta milioni, quasi che si potesse costituire in una nazione di trenta milioni il monopolio di pochi interessati, proprio come se si trattasse dell'antico ex-ducatato di Modena!

Non si sente di tanto in tanto encomiare per-

fino le leggine edite da un principe di Lorena in tempi e luoghi tanto diversi, quale restauratore della economia italiana, in confronto delle leggi che portano il sigillo del regno d'Italia, l'augusto nome di Umberto I, e dei tempi attuali, in piena luce del secolo XIX?

E frattanto i dazi-consumo entro Stato, cioè le dogane tra di noi medesimi, crescono ogni anno. Adesso siamo giunti a 190 milioni.

I dazi incassati dallo Stato sono più che 81 milioni; i dazi dei comuni di due anni addietro (perchè non abbiamo ancora le statistiche del 1886) sono a 109 milioni. Dunque 190 milioni per metterci le dogane l'un l'altro e rispettare le dogane coll'estero!

Quante delusioni non ci produssero i valichi alpini? (*Segni di affermazione*).

Che scambi ci diedero il Brennero, la Pontebba? Mai come dopo l'apertura dei valichi alpini crebbero a dismisura le importazioni straniere. Noi paghiamo i valichi per gli Stati esteri con i nostri danari, come pagammo il Gottardo, e quasi quasi non erano autorizzati, non si tolleravano a lavorarci i bravi operai italiani educati da Sommeiller! Eppure noi dobbiamo sempre avere un foro in vista! (*Harità*). Adesso c'è il Sempione.

Li si limitano a domandare soltanto i raccordi ferroviari che, tutti sappiamo, non costerebbero poco. Ma io lodo la prudenza dell'onorevole Saracco che ai delegati ha risposto: studiate, studiate, poi si vedrà; ed io mi auguro che venuto il momento dello spiegarsi chiaro, l'onor. Saracco darà agli Svizzeri quella stessa risposta che hanno dato gli antichi della Signoria di Firenze ad un comune, il quale voleva che gli si facesse un ponte,

Talor, qualor, quinci sovente e guari
Fatevi il tunnel coi vostri denari.

Così avveniva che con tutte le nostre libertà economiche, si rievocavano ad ogni tratto, ad ogni mal di ventre, le proibizioni e le quarantene che inceppano i commerci.

La Dio mercè tutte queste contraddizioni stanno per cessare, ed oggi tutta la controversia è rimpiccolita e ridotta su quelle 3 lire di dazio sul frumento, per non andare alle 4 50, proposte dall'onor. Bonghi o a 5 come in Francia, perchè quella sarebbe una bestemmia!

Per me io credo che ci andremo; io credo che questa sia poco più che una tappa verso le 5 lire.

Ma di questo mi riservo a parlare all'articolo 2.

Ora farò tre brevi ragionamenti soltanto per spiegare il mio pensiero su questi dazi. Il primo domina negli Atti parlamentari ed è il seguente: nel 1886 s'introdussero 9 milioni e mezzo circa di quintali di frumento; a lire 1 40 diedero 13 milioni circa; a lire 3 darebbero 28 milioni e mezzo; con lire 5 di dazio, se si adottassero e si mantenesse quella importazione, si arriverebbe a 78; sono cifre immaginarie perchè suppongo e credo che per qualche tempo il dazio non influirà che moderatamente sull'importazione.

Una buona entrata all'erario è tanto minore aggravio ai contribuenti, si dice da taluni; si dice a denti stretti da altri, i quali credono che il dazio non lo paghino gli esteri, ma che lo paghiamo noi.

Io non ho nulla da opporre a questo ragionamento, che per altro non è il mio; non è cioè il primo per me, ma ne faccio un altro ed è questo: per qual motivo abbiamo noi lasciato entrare, con la piccola gabella di lire 1 40 al quintale, 192 milioni di lire in tanto frumento, sul quale valore gli esteri hanno percepito le loro imposte, i loro salari, i loro noli, mentre noi abbiamo dovuto ridurre di tanto la nostra granicoltura a pregiudizio dei nostri guadagni, dei nostri risparmi, dei nostri salari e del nostro movimento interno?

Viene un terzo ragionamento, al quale mi può rispondere anche l'onor. Magliani. Dicasi ciò che si vuole della bilancia commerciale, le differenze quando non si pagano in merci si pagano o in danaro o in debiti. Ora può l'Italia mandar fuori all'estero in un anno, nella nostra delicatissima attuale condizione monetaria, 200 milioni di lire per comperarsi il grano? No: assolutamente no.

Li produca essa, e se non li produce, paghino gli stranieri in compenso la relativa gabella.

Ma perchè durò tanto l'orrore contro i dazi agricoli fin qui?

Parecchi in Parlamento vennero via via convertendosi per via dei contatti coi loro elettori. Tuttavia dominano ancora nel combattere i dazi tra di noi due grandi potenze. La scuola e la stampa; la quale ultima fu in questo argomento

accusata di provocare, non di dirigere la pubblica opinione.

Il biasimo cadde sui vincolisti e lode fu tributata ai liberisti; son costretto di adoperare queste due parole, quantunque sappia che spiacciono al mio egregio amico Finali, perchè non ne avrei altre così espressive. Ora nulla può quanto la lode contribuire a piacere e quasi anche a persuadere coloro che non pensano per intimo convincimento; mentre ai vincolisti il biasimo imponeva la meditazione e lo studio di difendersi, specie sapendo di camminare coi fatti, i quali col tempo venivano man mano confortando le loro teorie e procurando loro intime soddisfazioni e speranze.

Ebbene, io queste soddisfazioni e speranze le principiai a provare dal 1870 in qua pei dazi compensatori, e dal 1881 in qua pei dazi agricoli.

E qui van notati l'equilibrio e la moderazione che hanno avuto i propugnatori dei dazi; e mi par proprio che in essi si dimostrasse quel temperamento medio, caratteristicamente italiano, che parte dalle forti convinzioni e dal diritto profondo, mentre altrettanto non possiamo dire della stampa, di una parte almeno di essa, virulenta oltre modo.

Comunque sia, dopo il voto del 20 giugno della Camera elettiva anche la stampa si è moderata, ora non rimane più che la scuola.

Gli Stati Uniti d'America hanno da un quarto di secolo aboliti tutti i testi cobdeniani. Ed in seguito alle poche cifre che vi ho esposto, o signori, qui dianzi, avrete potuto spiegarvi da voi stessi perchè oggi il 4 per cento americano è quotato alle Borse al tasso di 125. Nella Germania ci vollero 7 anni per svincolarsi dalle tradizioni liberiste; dal 1870 al 1877 l'esportazione della Germania non ascese che a 942 milioni di marchi; ma nel 1886 è giunta a 2 miliardi e 935 milioni.

Noi li abbiamo conservati i testi, ma per le scuole classiche soltanto hanno essi ancora qualche efficacia. Quando gli ingegneri che escono licenziati dal Politecnico di Milano o dalla scuola di applicazione degli ingegneri del Regno, entrano nella vita pratica della loro professione civile, e militano nell'industria, diventano tutti propugnatori dei dazi compensatori.

Io potrei citarvi dei nomi già illustri nella industria nazionale, che sono allievi della scuola

diretta da quell'egregio senatore che vedo di fronte, l'onor. Brioschi. Dalle classiche invece escono pochi giovani innamorati degli ideali del 1848 e che non sono ancora rotti alle lotte della vita. Non conobbero Cavour vivo e forse non lo sanno interpretare bene morto. Come si può supporre che il conte di Cavour sarebbe contrario oggi a difendere l'agricoltura dalle offese di spietata concorrenza, di cui egli allora non aveva nemmeno la più lontana idea?

Confessiamo, piuttosto o signori, che il progresso delle scienze positive poco a poco ha, in questi ultimi anni, sorpreso, sbalordito i cultori delle scienze speculative.

Guardate la Francia, la Germania, l'Austria-Ungheria che percorrono l'istesso cammino, a cui la presente legge ci dirige. Del discorso pronunciato dal ministro di agricoltura in Germania, dottor Lucius, parlano già le nostre relazioni parlamentari. Della Francia e dell'Austria-Ungheria ne sa il Senato meglio di me. Ed il fatto si è che la dogana diventa la miglior base per una vera scienza di finanza. Ormai non ci si può sottrarre perchè la migliore di tutte le politiche è la politica economica.

L'Inghilterra non mira a regni, mira a mercati; e la politica di libero scambio che fa adesso per esclusive sue condizioni particolari, e che è tuttavia tale da cavare ancora essa 750 milioni dai dazi, essa l'ha cominciata con il capestro contro i contrabbandieri e gli importatori di manifatture estere.

Della Francia non parlo; tutti ne conoscono la storia.

E così io limito le mie osservazioni sulla discussione generale, sperando di essere rimasto fedele alla brevità voluta perchè le materie non mi avrebbero fatto difetto; ma avrei abusato della pazienza del Senato. Mi riservo però di dire all'art. 2 altre poche parole peculiari al dazio sul grano e sul relativo rincaro del pane.

L'onor. Magliani ha respinto l'accusa di fare del socialismo di Stato in economia. Io desidero che il socialismo si respinga in ogni altra cosa e non serva di miraggio ai creduli. La difesa del lavoro nazionale; lo sviluppo della produzione con salari onesti e con l'eguaglianza della legge per tutti; ecco la base; - scuole ed istruzione; ecco la cima della piramide sociale.

Non sono, no, un'ingerenza del Governo i dazi e le dogane, come si è voluto far credere

fin qui; come non lo sono l'esercito e l'armata; non è un privilegio di privati, di singoli, è il diritto di tutti.

Il mercato nazionale non va meno amato e rispettato, non va meno difeso del territorio nazionale.

All'interno è un atto di giustizia unificare l'attività di tutti i rami della nostra produzione; amicare, rurali ed urbani, tutti i cittadini. All'estero, il libero scambio, accettato da popoli deboli nei trattati coi forti, significa paura; e l'autonomia economica proclamata dal Governo significa forza. Che se poi a tutto questo si aggiunge che i provvedimenti finanziari sono utili anche alla finanza per soccorrere l'erario ed hanno così una doppia veste, tanto di più! Ma io voglio aspettarmi che maggiore ancora dell'introito futuro delle dogane debba essere l'introito naturale delle entrate per lo sviluppo maggiore del lavoro, della produzione, vera base della finanza, vero punto di partenza per riavere anche il nostro pareggio. E così cominceremo una buona volta a chiamare le cose col loro vero nome.

PRESIDENTE. Il senatore Guarneri ha facoltà di parlare.

Senatore GUARNERI. È con esitanza non solo, ma è, o signori, con vera trepidazione, che prendo la parola su questo arduo tema, e ve ne dirò schiettamente le ragioni.

Uno degli uomini più insigni che siede in quest'aula, e che onora questa Assemblea, il senatore Jacini, in una sua lettera aperta, diretta al presidente del Consiglio dei ministri, scriveva quanto segue:

« Avrei diritto di parlare in Senato, ma se la proposta dei provvedimenti finanziari presentata dal Governo alla Camera elettiva dovesse essere approvata naturalmente da questa, egli è certo per me, che qualunque sforzo si facesse nel Consesso vitalizio, per rimandarla emendata all'altro ramo del Parlamento, non approderebbe a nulla; e ad un senatore dissenziente non resterebbe che la sterile soddisfazione di poter accrescere di una il numero delle palle nere deposte nell'urna dalla minoranza.

« In Senato, si sa, quando il Ministero lo vuole, ha sempre la maggioranza ».

Questa grave sentenza, caduta dalla bocca di un uomo, a cui nessuno negherà la schiet-

tezza e la moderazione, naturalmente m'impen- sierisce.

Comprenderete di leggieri, che quando si è certi della sterilità della propria parola, e dell'onnipotenza dell'opinione contraria, non si ha, o signori, l'energia della mente e la facilità della frase.

Questa è la prima causa della mia esitazione. Ma ve n'è una seconda, che dirò anco francamente, giacchè oggi non giova più tacerla.

Lo spirito di protezionismo si è risvegliato in Europa. Esso è diventato, nelle masse e nel volgo degli economisti, la teoria preponderante.

A questa teoria io sono contrario. Però spiego e comprendo questo risveglio in suo favore, giacchè chi studia i fatti economici ha potuto rilevare, che da pochi anni in qua due fenomeni di alto rilievo sono venuti a provocare una lenta sì, ma grave crisi nel mondo degli interessi economici. L'una è il rialzo del prezzo dell'oro, a cui è seguito come necessaria conseguenza il rinvilio di tutti i generi agricoli e manifatturieri; al rovescio di quello che era avvenuto alla scoperta delle miniere della California e dell'Australia.

Il secondo fenomeno è quello dello squilibrio tra i vari rami della produzione; e si comprende che questi mali non vanno sanati dall'oggi al dimani, giacchè le miniere non si trovano a volontà, e non si equilibrano in pochi anni le varie branche della produzione.

Ed è naturale, che l'impazienza umana abbia dovuto cercare una causa per spiegare questa crisi che perdura, anzi cresce; e si è creduto di trovarla nel libero scambio, quel libero scambio che non abbiamo mai veduto del tutto attuato. E ciò principalmente è avvenuto per quella che direi volgarità della scienza economica d'oggi. Un giorno, a 15 anni, eravamo tutti poeti; oggi, a 15 anni, siamo tutti economisti. Allora, bastava avere scritto un sonetto colla coda per improvvisarsi poeta; oggi, basta aver letti quattro articoli in una rivista o, se volete, quattro pagine dello Smith o del Say, per potersi dire economista; e tutti si battezzano tali. Datemi un uomo, che vi confessi la sua incompetenza nella scienza economica, ed io ve lo pagherò in oro. Tutti, o signori, sono dottori in questa scienza, senza comprendere, che se scienza havvi difficile al mondo

è appunto quella dell'economia politica; giacchè tutti gli altri rami dell'umano scibile non esaminano che un genere solo di fatti, non analizzano se non che una categoria sola di fenomeni; ma la scienza economica deve studiare fatti morali, e fatti storici, e finisce, o principia, coll'analisi di fatti sociali. E chi la studia sa, e ne fo appello a quanti veri cultori di questa scienza qui vi hanno, quanto sia grave qualche volta la soluzione di un problema, che a questa scienza appartenga.

Ebbene, o signori, io devo affrontare questa febbrile corrente di protezionismo, che non lo niego, mi è totalmente contraria.

Ma lo farò e soddisfarò il mio compito di combattere questo progetto di legge, sotto un doppio punto di vista, cioè: come una *tassa fiscale*, e come una *misura di protezione*.

È una tassa?

Senza dubbio lo è; ma quale è il suo funzionamento?

Essa toglie *troppo* al contribuente, e frutta *poco* allo Stato.

Qualunque tassa che grava sull'importazione di un articolo, che è pure di produzione interna, produce senza dubbio, poco più poco meno, un rialzo nel prezzo del genere imposto, eccetto il caso di un'eccessiva produzione all'interno.

Non dico già, o signori, che sempre vi sia un perfetto equilibrio tra il dazio e l'aumento del prezzo.

Vi sono anzi degli anni in cui la produzione interiore è ricca, in cui Iddio ci è provvidenziale, e allora appunto perchè si ricorre o poco o nulla all'importazione straniera, i prezzi sono quelli che il mercato interno determina. Ma quando questo equilibrio non v'è, quando al contrario vi è deficienza nella quantità necessaria pel consumo, o i prezzi nei mercati stranieri sono inferiori a quelli del mercato interno, allora la importazione ha luogo, ed il prezzo interno si ribassa.

Però quando havvi un dazio sulla sua importazione, allora certo il detto ribasso è impedito, è arrestato dalla importanza della detta tassa; giacchè la tassa all'importazione, l'onorevole ministro delle finanze che è maestro a tutti lo sa, è una *diga*, un argine, che bisogna sormontare perchè la derrata straniera passi i confini ed entri nello Stato.

E, signori, si è veduto in Francia dopo l'imposizione di un dazio sull'introduzione dei grani, che i prezzi dei cereali in Anversa, che è una delle più grandi piazze dell'importazione dei cereali in Europa, differenziano dai prezzi dei cereali nei porti vicini della Francia nè più nè meno, che tanto quanto è la cifra del dazio che grava in Francia, e che non grava colà.

E questo effetto del rialzo del prezzo per effetto del dazio si realizza principalmente negli anni di cattiva produzione.

Ed a valutarne in cifre le conseguenze, voi mi permetterete che io faccia il seguente brevissimo calcolo. Il consumo italiano dei cereali si reputa, dedotte le sementi, nella cifra minima di 40 milioni di quintali (ragionerò sempre in quintali e non in ettolitri). Sicchè, o signori, se voi fissate a tre lire il dazio sull'importazione dei cereali, al certo negli anni di cattiva raccolta il prezzo del frumento che si consuma nell'interno crescerà di tre altre lire; e voi avrete che il consumatore italiano pagherà 120 milioni di più, e li pagherà, intieri, lo replico, negli anni di cattiva produzione, non negli anni di ubertosità dei nostri campi; sicchè negli anni appunto di scarsa produzione, vi sarà sempre oltre un aumento naturale di prezzo, un altro rialzo artificiale per effetto del dazio.

E che cosa incasserà lo Stato di questa cifra?

L'onorevole ministro delle finanze nel calcolare il prodotto maggiore che otterrà dall'aumento di questa imposizione, mette come base e come fattore al suo calcolo l'ultima immissione del 1886 di 9 milioni di quintali; ma egli dovrà comprendere meglio di me, che non può contare, dietro l'accrescimento del dazio, sopra la stessa cifra di importazione degli ultimi anni. E credo perciò che non sarà erroneo un mio calcolo, che prenda per base una media degli ultimi sei anni d'immissione, ritenendo anche la cifra di 9 milioni dell'anno 1886, ed avrò, signori, per somma totale 25,230,000 quintali di cereali immessi, la cui sesta parte sarà 4,205,000; sicchè sopra questa media d'immissione lo Stato con 3 lire a quintale, guadagnerà solo 12,400,000 lire.

Or io credo, che non sia saggio consiglio di finanza di far pagare al consumatore 120 milioni per incassarne lo Stato la sola quantità di milioni 12 e mezzo.

Io lo so, che qualunque dazio di immissione che grava sovra un articolo, il quale trova il suo simile nell'interno, produce poco più, poco meno un rialzo a vantaggio del produttore.

Ma tutto ciò è tollerabile, e non arriva mai a questa importanza, giacchè non havvi altra derrata che abbia al tempo stesso nel regno tanto ampio campo di produzione e di consumazione. Sicchè sarà doloroso, che negli anni di grande importazione il consumatore paghi 120 milioni, e lo Stato ne incassi soli 12 milioni e mezzo, di *prodotto lordo*.

Ora domando io, vi pare prudenza finanziaria questa; e dipiù oggi, in cui bisogna gravare la mano sui contribuenti; oggi, in cui questo progetto di legge non è che un preambolo, ed il preludio di altre più gravi imposte? in oggi che l'onor. ministro delle finanze ci ha detto, che nel bilancio d'assestamento verrà a proporre novelle gravezze?

Vi pare egli che in queste emergenze sia prudente, signori, di sottrarre al consumatore 120 milioni per ricavarne 12?

E trattandosi d'imposte perchè fare, o signori, il mediatore al produttore, e non fare ciò che è debito di un ministro delle finanze, cioè di raccogliere somme sol nell'interesse, e per l'equilibrio della finanza dello Stato?

Ma che almeno i dodici milioni, e se volete anco i tredici o quattordici milioni, entrassero integri nelle casse della finanza e non andassero soggetti a gravi diminuzioni! Ma no, sventuratamente più che la metà di quella cifra andrà perduta!

Seguitemi, vi prego, in questi brevi calcoli. Quei 120 milioni che voi levate sul grande consumo, sul consumo del pane, o signori, sapete voi che cosa rappresentano? Rappresentano 120 milioni, poco più, poco meno, sottratti ad altri consumi, cioè all'azione di altre tasse; e ciò se non in tutto, almeno in gran parte.

Infatti quei 108 milioni, che andranno a profitto dei produttori, saranno da essi in parte impiegati a sopperire ai loro giornalieri bisogni, e un'altra loro parte, e non lieve, andrà in aumento del proprio reddito; andrà forse impiegata a migliorare i loro fondi, andrà forse in aumento dei loro risparmi; ma non mi si dirà che i produttori di grani spenderanno in consumi tutta intera la cifra dei

108 milioni, che incasseranno pel maggiore prezzo del grano.

Al contrario la grande massa dei consumatori di grano, che sono la quasi universalità, sottrarranno agli altri consumi quello che pagheranno di più pel consumo del pane.

Il povero popolano, l'artigiano, anco il piccolo borghese, non è un ministro delle finanze come l'onor. Magliani, il quale ha la potenza e l'ingegno di trovare ovunque delle risorse, ed al quale non fa mai difetto la materia imponibile.

Il piccolo bilancio del povero consumatore è segnato inalterabilmente nelle sue cifre finali, e se al suo passivo *pane* dovrà aumentare qualche cosa, lo dovrà sottrarre dal suo passivo *vesti, vino, olii, carne*, o altro.

E questo, o signori, sarà tanto di meno che verrà a consumarsi, e che pagherà imposte. Or supponete che la parte dei 120 milioni, che verrà sottratta ad altri consumi, fosse di 50 milioni, e che sovra questi 50 milioni di consumi lo Stato dovesse riscuotere per tasse il 10 per cento; ed avrete di conseguenza, che lo Stato avrà perduto 5 milioni di altre imposte, sicchè gli sperati 12 milioni di prodotto del dazio si riducono a 7. Ma vi ha dipiù.

Il più grande consumatore dei grani è lo Stato, giacchè deve provvedere ad una parte considerevole della popolazione, cioè l'esercito, la flotta, le carceri, i luoghi di pena, i pubblici stabilimenti, ecc.

Il mio egregio amico Lampertico calcolava, che questo consumo avrebbe prodotto allo Stato la perdita di 2 milioni e 230,000 lire.

Io però confesso, che non ostante l'innegabile competenza e l'autorità dell'illustre senatore, non so adeguarmi completamente alla sua cifra, che mi pare un po' bassa.

L'armata, la marina, i forzati, i carcerati, gli allievi di tanti stabilimenti governativi rappresentano una popolazione che, al certo, può calcolarsi almeno in 400 mila individui, e tutti nell'età del maggiore consumo di pane. Ora in Francia si calcola, che un uomo dell'armata o di pena consumi 2 quintali e mezzo di grano all'anno. Io non credo che in Italia se ne consumi meno; sicchè 400 mila uomini che consumano ognuno 2 quintali e mezzo di grano all'anno, consumeranno il totale di un milione di quintali all'anno, e siccome su questa quantità lo Stato dovrà su-

bire, come qualunque consumatore, l'aumento di lire 3 sul prezzo per effetto del dazio, così avrete altri 3 milioni, che lo Stato perderà, incassando la detta cifra da un lato come imposta, e perdendola dall'altro come aumento di prezzo, sicchè non saremo più ai 7 milioni, ma saremo ai 4 milioni.

Ora vi pare, onor. ministro delle finanze, che valga la pena, per riscuotere questa poco importante cifra, di gravar tanto la mano sui contribuenti, e far loro pagare a profitto di altri la enorme cifra di altri 108 o anco 100 milioni? Signori, ecco uno dei grandi difetti di questa imposta. Il prodotto lordo non è che un decimo della cifra che si fa pagare al consumatore; ed il prodotto netto è al disotto della metà del suo prodotto lordo.

Ma non varrebbe meglio, onor. Magliani, giacchè dobbiamo gravare la mano sul consumatore del pane, di gravarla direttamente? Non varrebbe meglio, invece di fare il mediatore (perdonatemi la frase) al produttore, di esigere tutto per conto e nell'interesse dello Stato?

Certamente l'onor. ministro avrà calcolato, che aumentando soltanto di un mezzo centesimo il dazio di consumo sulle farine, egli farà pagare assai meno al consumatore, ed incasserà assai più per lo Stato.

Un mezzo centesimo, signori, di aumento alla imposta diretta di consumo vi potrà fruttare un 20 milioni, che andranno per intiero a beneficio della finanza italiana; ma farne pagare 120 per incassarne solamente tutt'al più 5 o 6, non mi pare che sia all'altezza della mente del ministro Magliani, il quale da tanti anni regge con tanta abilità la finanza italiana.

E se debbesi fatalmente ricorrere a novelle imposte, abbiamo ancora fortunatamente qualche cosa da imporre, senza gravare i cereali, cioè il pane.

Lo Stato, e per esso l'on. ministro delle finanze, fabbrica e vende tabacco, sotto forma di rapati, di trinciati e di sigari.

Ebbene, ha mai l'onor. ministro gettato lo sguardo sulla differenza dei prezzi, secondo i quali egli smercia i suoi tabacchi? Egli vende chilogrammi 7,173,484 di trinciati e ne ricava un prezzo di 55,785,000 lire, sicchè il prezzo medio che ne ricava è di 7 55 per ogni chilo di trinciati. In sigari vende per 6,592,000 chilo-

grammi, e ne ricava 100 milioni 628 mila lire, sicchè il prezzo medio è di lire 15 95.

Io non so perchè, onor. ministro, ella abbia tanta tenerezza per il fumatore di pipa, da fargli pagare a metà prezzo il tabacco di quello che lo paghi il consumatore di sigari.

Io non la inviterò ad eguagliarne i prezzi, ma se il medio prezzo dei suoi trinciati fosse rilevato da 7 78 a lire 10, cioè lire 2 28 di più sui trinciati, ella ricaverebbe, proporzione fatta, lire 71,340,000, mentre attualmente ne ricava 55,655,000, sicchè ne otterrebbe un aumento di 16 milioni.

Io lo comprendo, è sempre doloroso gravare la mano sui contribuenti; ma dovendo per dura necessità imporre, val meglio gravarla direttamente, e sovra un articolo di consumo, che non sia il pane.

Dippiù può essere sicuro l'onor. Magliani, che il contribuente non sfuggirà alla sua tassa; perchè quando si è arrivati al grado di fumatori di pipa, lo creda a me, pur troppo si è peccatori impenitenti, e si è divenuto uno di quei contribuenti, che i vecchi finanziari del secolo passato dicevano in Francia, *tailleable à merci*.

Però non vorrei fare l'opera del diavolo, e venire suggerendo novelle imposte; nè vorrei che ella accettasse il mio pensiero come un invito a novelli aggravi di tasse. Io propongo, o signori, un aumento di tassa sul consumo delle farine o dei trinciati, a condizione che non si imponga lo aumento di tassa proposto sull'immissione dei cereali.

Il mio onorevole amico, il senatore Finali, nella sua egregia relazione, sdegnò, e con ragione, di dimostrare che l'aumento di prezzo sui cereali produca un aumento sul prezzo del pane.

Ciò nonostante, il delirio del sistema ha fatto negare anche cotesta verità. Ma, quando si ragiona solo colla luce del buon senso, sarà facile di comprendere, che quando la materia prima aumenta di prezzo, bisogna che il prodotto manifatturato ancor esso cresca di costo.

Ora quale sarà l'effetto di questo aumento del prezzo del pane?

Seguitemi un momento.

Uno dei più valenti pubblicisti della Francia, M. d'Haussonville, non è guari pubblicò un egregio lavoro sulla criminalità in Francia.

Egli racconta ingenuamente, e senza frasi pompose, il seguente fatto:

« Una trentina di anni fa (egli scriveva), quando il prezzo del pane era ancora soggetto a brusche variazioni, delle quali s'è al giorno d'oggi perduta la memoria, il direttore dell'amministrazione penitenziaria in Francia aveva redatto un quadro comparativo, ove erano figurate, con due curve, da una parte la elevazione ed il ribasso del prezzo del pane, e dall'altra parte la elevazione e la diminuzione del numero dei procedimenti per furti.

« Ebbene, queste curve offrivano le stesse inflessioni, e si confondevano quasi l'una con l'altra ».

Io lascio perciò all'onor. guardasigilli il riflettere sulle conseguenze fatali di questo fatto, direi, di ripercussione, cioè dell'influenza dello aumento del prezzo del pane sull'incremento dei reati; ed è innegabile che nel mondo sociale il fenomeno economico si traduce e si trasforma spesso in un fenomeno morale o criminale.

Infatti, questa ripercussione potrebbe essere prevista con anticipazione, giacchè quando voi sottraete all'uomo del popolo le 20, le 25 o le 30 lire all'anno per il maggior prezzo del suo consumo di pane, sapete che cosa gli avete tolto?

La veste della sua figliuola, il prezzo dei libri del suo ragazzo, il pane forse per qualche giorno della sua famiglia, o anco la gita in campagna in una data festività; qualche cosa insomma che era per lui un bisogno, o un piacere, sia fisico, o morale.

E questa mancanza potrà esser senza dubbio un incitamento ad un crimine contro la proprietà. Saranno, o signori, piccoli reati, reati correzionali se si vuole, ma che porteranno ospiti novelli pel ministro di grazia e giustizia.

Ecco dunque un'altra fatale conseguenza dell'aumento del prezzo del pane.

Ma avvenga un'altra, che vi dirò se occorre, più francamente.

Non so donde sia venuta l'idea di gravare il pane. Forse si è voluto riprendere all'elettore quel prezzo, che qualche volta egli ricava dalla vendita del suo voto?

Voi, o signori, avete largito al popolo italiano un voto anticipato ed immaturo. Sapete voi qual uso egli ne fa? Non sempre, ma non

di rado, lo vende in pronti contanti, 5, 10, o 15 lire.

Volete dunque togliergli da un lato quello che egli lucra da questo turpe mercato? Io non ardisco pensarlo; sarebbe, o signori, un togliergli senza dubbio più del suo disonesto lucro, sarebbe il fare una politica finanziaria simile a quella di chi ruba al ladro; e non è nella mia mente di far simile rimprovero all'onor. ministro delle finanze.

Ciò nonostante permettetemi che io vi anticipi quale potrebbe essere la conseguenza di questo aumento di dazio. Un giorno io rimproverava uno dei grandi elettori della mia città, un grande trafficante di voti, uno di coloro che li comprano ad un prezzo, per rivenderli poi ad un saggio maggiore, un incettatore infine di voti. Sapete quale fu la sua risposta? « Ma, signore, la vita è così cara in Italia, ed io ho cinque figli da nutrire ». Io non so se queste fossero parole d'oro o di ferro, ma certo rappresentavano la verità delle cose.

E questo fatto spiega, come abbia potuto avvenire che in Italia, dopo tanto amore e tanto desio di libertà, il domani, o signori, che si è acquistata, se ne sia fatto non rare volte un mercato.

Ebbene, io ardisco anticiparmi, che se voi batterete moneta sul pane, il popolano batterà moneta colla sua piccola zecca, e potrà accrescere il prezzo del suo voto, o se non altro potrà ricorrere alla sua vendita, se non l'abbia fatto sinora.

Ecco, signori, quali sono le conseguenze, che, senza essere una Cassandra, io dubito che possano scaturire dal rincaro del pane.

Sicchè a riassumere questa parte del mio discorso, io trovo che, come *tassa*, questa è la più infelice che possa proporsi, perchè è una *tassa* che toglie troppo al contribuente, produce poco alla finanza, e di più può essere un incentivo a reati ed a corruzioni.

Ho detto troppo su questo tema della *tassa*... Ed ora permettetemi che io vi intrattenga sul carattere precipuo di questa imposta, cioè di essere una *misura di protezione*.

E qui tengo a dichiararvi, che io non combatto con tanta energia solo questa attuale proposta di un aumento di imposte, ma i futuri e più importanti suoi aggravii; giacchè, senza essere profeta, posso assicurarvi, che nella ven-

tura sessione, da qui ad uno o due anni, l'onorevole ministro delle finanze verrà a proporvi l'elevazione di questa tassa a 5, e 6 e forse a 10 lire il quintale.

Se egli potesse garentirmi, *per sè e pei suoi successori*, dell'inalterabilità della sua tassa, forse io mi rassegnerei a malincuore a questa sua proposta, per le strettezze dell'erario.

Ma voi avete inteso l'onor. Rossi. Egli è venuto qui a gettare un grido di vittoria, e a rimproverarmi che io gli abbia un giorno detto che egli era pessimista. Io gliene rendo scuse, ma, impenitente, gli dissi che si è dovuto ricorrere a questa imposta, da lui strenuamente altra volta propugnata, il giorno in cui è cessato ciò che faceva da 10 anni l'orgoglio nostro nazionale, cioè il pareggio del bilancio.

Egli ci avrà potuto fornire una risorsa, ma una risorsa per un'evenienza che egli, ne sono convinto, caldo e sincero patriota, deplorerà; e sono anche pienamente convinto che, se si proponesse a lui il dilemma, di rinunciare a questa vittoria, purchè il bilancio dello Stato non fosse in disquilibrio, egli rinunzierebbe alla tassa per cui ha tanto combattuto. Ed io dichiaro che non farei una guerra sì vivace ad una tassa di sole 3 lire, se potessi esser sicuro che essa non venisse tra breve accresciuta.

Ma voi avete già sentito preconizzare in Senato che avremo fra poco una tassa di lire 5 e forse di 6, forse di 8 lire. Ed è logico, naturale, perchè chi entra nel laberinto della protezione, non può, nè sa come distrigarsene, non solo, ma deve sempre più rinchiudersi.

Il difetto del sistema protezionista è quello appunto di non aver limite, nè confine; non è mai sazio.

Senza che io ambisca al titolo di profeta, oso anticiparvi che il ministro delle finanze verrà, tra un anno o due, a chiedervi l'elevazione del dazio da 3 a 5 lire. Nè sarebbe egli il primo. Ne abbiamo avuto l'esempio in Francia.

Colà, o signori, nel 1885 fu elevato il dazio sui cereali a 3 lire, e nel 1887 fu di nuovo cresciuto a 5.

Eccone poi un altro esempio.

Ricorderà l'onorevole ministro delle finanze, quando egli propose la tassa sugli olii di seme di cotone,

Egli la battezzò come una tassa di *moralità*, giacchè al suo ingegno felice non manca mai la frase felice per far passare una tassa.

E come oggi chiama questa una tassa-diga contro la concorrenza straniera, allora definì quella sugli olii di seme come una imposta di moralità pubblica, per impedire le miscele e le falsificazioni degli olii.

Ed io gli dissi che era una tassa di protezione sugli olii che non sarebbe stata sufficiente allo scopo, e che a conti fatti, per evitare la miscela ed impedire la concorrenza che gli olii di seme rimescolati fanno a gli olii di oliva, ci voleva ben altro dazio.

Ed infatti ora i produttori di olii di oliva si dolgono, che quella tassa non li copre abbastanza, e che l'esportazione degli olii viene meno di giorno in giorno, ed invocano un aumento di tassa, e finiranno coll'ottenerlo.

L'onor. senatore Rossi vi ha poco avanti detto che andrà a lire 5; ed egli è stato modesto, perchè il Comizio agrario di Milano ha dichiarato in termini recisi che non bastano neanche 5 lire, e che il *minimum* della tassa sui cereali deve essere di 9 lire, perchè la perdita che subisce il produttore di grano è di 13 lire per quintale.

Ed è per tutto ciò che qui io non combatto tanto la tassa presente quanto la tassa avvenire; e la combatto sin da ora, perchè quando si scende per un declivio è prudente avvertire sin dal primo momento che si può cadere in un precipizio.

E che questa tassa sia senza dubbio una imposta di protezione, ve lo prova la sua genesi storica.

Ricordiamo tutti che, non sono che pochissimi anni, l'onor. Jacini prima e l'onor. Rossi dappoi vennero a propugnare la convenienza, anzi la necessità, appunto di questa imposta di 3 lire, siccome una risorsa per rilevare la nostra industria agricola caduta.

E voi mi permetterete che io vi rammenti le parole che in quella occasione vennero pronunciate dal ministro di agricoltura, industria e commercio, e dall'onor. presidente del Consiglio dei ministri.

Nel fare questo ricordo non intendo di recare loro offesa; ciò è lontano dalle mie idee, e dalle mie abitudini; ma, signori, credo di

adempiere al dovere di senatore nel ricordare talune di quelle frasi, e le più salienti.

Ecco cosa diceva il ministro Grimaldi nella seduta del 10 maggio 1884, in quest'aula: « Ora che cosa resta a me? Soltanto la facoltà di discutere la parte che il presidente del Consiglio mi rimise, cioè quella che si riferisce al dazio d'importazione.

« Ma non può il Governo, a modo mio di vedere, *mutare indirizzo* e darsi addirittura *ad altro sistema*, che quando pur fosse adottato *contro i principî della scienza*, non potrebbe produrre quegli effetti, che molti se ne attendono.

« Dunque per questa parte, nello stato attuale delle cose, *in nome del Governo e mio* (parlava in nome del Governo), dichiaro, di non potere assolutamente aderire all'aumento del dazio di importazione *sotto nessuna forma*, nè temporanea, nè definitiva ».

E poscia nella seduta del 19 maggio egli seguiva col dire: « Io *in nome del Governo* dichiaro, che non è possibile che si entri nella via tracciata dall'onor. Rossi. Acconsenta il Senato che io lo ripeta: non poteva essere e non vi fu alcuna contraddizione di sorta, nè implicita nè esplicita, tra quello che io dichiarai *in nome del Governo*, e quello che ha dichiarato il presidente del Consiglio. L'onor. senatore Rossi parlò di *pudori economici*. Egli mi acconsentirà che, non fosse altro per esattezza scientifica, io non mi associ alle parole *pudori economici*.

Ed egli concluse col dire: « Io riassumo il mio discorso colle seguenti dichiarazioni che faccio *in nome del Governo*. La prima dichiarazione è che il Governo *non può entrare nel concetto* dell'aumento del dazio d'importazione pei cereali dall'estero »; e finiva coll'assicurare che queste sue dichiarazioni, erano ispirate « al rispetto dei fatti parlamentari, alle tradizioni, ed alla conservazione delle *buone teorie economiche*, che finora l'Italia ha seguite, e che spero vedere oggi una volta di più confortate dal voto di questa Assemblea ».

Ecco come l'egregio ministro recisamente respingeva l'idea di un dazio sui cereali, qualunque esso si fosse, temporaneo o perpetuo, immediato o mediato.

E più recise, più franche e calzanti erano le

seguenti parole dell'onor. presidente del Consiglio:

« Il Governo (mi si permetta di parlare col cuore in mano), il Governo, se non avesse la *persuasione profonda* che non conviene inasprire i dazi sui cereali e sul principale necessario alla alimentazione di tutte le classi sociali, e specialmente delle meno favorite dalla fortuna, il Governo accoglierebbe la proposta, e si darebbe l'apparenza di giovare agli agricoltori, liberandosi così dal grave disturbo di studiare altro provvedimento.

« Epperò soggiungerò che un'imposta sugli alimenti più necessari alla vita non mi pare *conforme a giustizia*, e coll'intima persuasione che ho di dover *tenere ferma questa convinzione*, dico la verità che, se anche l'onor. Rossi, fatto apostolo, lasciasse con sé l'onda delle plebi lavoratrici, e la spingesse contro di me, per impormi la loro volontà, io risponderei col detto di Orazio: *Justum et tenacem*, ecc. ».

Ecco, o signori, le parole con cui sdegnosamente l'onor. presidente del Consiglio dei ministri respingeva la proposta dell'aumento del dazio sui cereali.

Ebbene, come egli è avvenuto, che quest'uomo, a nome dell'intero Ministero, pochi mesi or sono, nel suo programma politico, che leggeva a questo e all'altro ramo del Parlamento, diceva così:

« Di più cercheremo un compenso che crediamo utile alla finanza, e che potrà difendere la produzione agricola, sperimentando, come vediamo ormai farsi in pressochè tutta Europa, un aumento del dazio fiscale sull'introduzione dei cereali ».

Ora, dopo che quella imposta fu combattuta con tanta energia, con tanta forza di mente e di cuore, a nome anche dell'intero Ministero, mi sarà permesso di chiedere a chi qui siede come rappresentante del Governo le cagioni di tanta mutazione, giacchè se v'ha cosa indispensabile ad un uomo politico è quella fermezza di concetti, quella *consistency of opinions*, come la dicono gli Inglesi, che, salvo le grandi occasioni e salvo i casi di gravi crisi sociali, non è permesso di obliare.

Io non so comprendere davvero i motivi che han potuto produrre sì profonda e grave crisi nella mente di uomini che rispetto e stimo tanto,

come gli onorevoli Grimaldi, Depretis e Magliani.

Però non vi occulto che ne suppongo qualcuno del quale vi ragionerò in appresso.

Permettemi per ora, o signori, che io analizzi questa misura di protezione con quel criterio che indicava l'onor. Depretis, il quale la chiamava *ingiusta*.

Mi scuserete se vi accennerò un fatto mio privato. Io sono possessore di 800 ettari di terreno, tutto coltivabile a cereali, o destinato a pascoli. Io lo do in affitto, e i miei gabellotti sono quattro. Essi mi hanno dichiarato recisamente, che alla scadenza degli affitti non devo contare sul rinnovo cogli stessi estagii, salvo che l'onor. ministro delle finanze non ottenga da voi l'imposta sui cereali.

Ebbene, è stata questa per me occasione di fare quel che si dice volgarmente *un esame di coscienza*. Ho chiesto a me stesso se avessi il diritto di prelevare sopra i miei concittadini, per mantenere l'inalterabilità delle mie rendite, una tassa a loro danno. Io non ho avuto bisogno di andare rovistando nei vecchi digesti; è nel Codice che io ho trovato che nessuno può attentare all'altrui proprietà, senza il debito di soddisfare una indennità. Invero, quando io ho bisogno di una zolla di terreno che mi serva per esercitarvi una servitù di passaggio o costruirvi un acquedotto, nonostante che sia in una landa sterile del mio vicino, io ho il debito di pagarla, benchè il mio acquedotto possa giovargli per lo scolo delle sue acque o per la infiltrazione sotterranea che può inumidire i suoi terreni, o per l'evaporazione che può riescire utile ai suoi alberi.

Ecco il principio di giustizia che sta scritto nel Codice. E certo le tasse sono prelevate sui contribuenti per i servizi pubblici, non già per garantire i redditi privati.

Se noi accettassimo il principio che bisogna assicurare le rendite private, non so che cosa potrebbe rispondere l'onor. Magliani ai possessori di rendite sullo Stato se venisse a lui in mente di operare una conversione della rendita pubblica.

Ma forse che i possessori della rendita pubblica non hanno diritto ad uguale rispetto, che i proprietari dei redditi agrari?

Non serve d'essa al pari di qualunque altra proprietà ad assicurare la fortuna delle famiglie, cioè la dote della moglie o della figlia,

la cauzione di un contabile, o il patrimonio di un minorenne?

E qualora il ministro delle finanze volesse falciadiare e portare la mano su quella proprietà, non avrebbero i cittadini il diritto di farne valere la intangibilità, al pari di quella agraria?

E dippiù, perchè proteggere solo la terra e non anco l'industria, le manifatture, i commerci?

In Francia, non son che pochi mesi, venne iniziata una campagna in favore della produzione agraria; ed il motto scritto sulla bandiera che veniva spiegata era questo: *Égalité devant la loi*, e M. Duchanel, in un suo brillante discorso alla tribuna francese, sostenne che si doveva accordare alla terra *l'égalité dans la protection*, non potendo concederle *l'égalité dans la liberté*, essendosi di già adottato il sistema di protezione per le industrie e pei commerci.

Io sono certo che domani udrete l'onor. mio amico Rossi, il quale attende lo spiegarsi di questa bandiera di protezione, esclamare: Dateci i dazi che proteggano le nostre industrie e le nostre manifatture.

E confesso sinceramente, o signori, che egli ne avrebbe ben ragione, anzi più ragioni.

Infatti le industrie e le manifatture in Italia combattono una lotta più difficile assai di quella che combatte l'industria agraria, giacchè ad esse fa difetto pria di ogni altro il capitale.

Esse infatti non possono avere i capitali dalle nostre Banche che al saggio del 5 o del 6 per cento, e ciò tanto per il capitale di fondazione come per quello circolante.

Inoltre, le industrie e le manifatture in Italia difettano dei due primi organi della produzione: il ferro da un lato ed il carbon fossile dall'altro; esse devono procurarselo a più caro prezzo che gli opifici stranieri, contro i quali combattiamo.

Ebbene, in questa condizione di cose esse avrebbero il diritto di dire: una volta iniziato il sistema di protezione, estendetelo anche a noi; e domando all'onor. ministro delle finanze con quale logica potrebbe egli negare ai manifatturieri quello che concede a noi produttori agricoli.

Ma, anzi, questa imposta sui cereali, o meglio sul pane, darebbe, o signori, una ragione di più

ai produttori manifatturieri per chiedere l'elevazione dei dazi doganali. Infatti, l'unica forza colla quale essi possono combattere e concorrere colla produzione straniera, è il basso prezzo della mercede e della mano d'opera in Italia.

Il lavoro dell'uomo costa presso di noi meno di quello che costa fuori, e questo compensa fino ad un certo grado tanto l'alto saggio del capitale, quanto il maggior costo del carbon fossile e del ferro; perchè la mano d'opera in certe industrie costituisce più del 50% delle spese di produzione.

Ebbene, signori, rialzate coll'aumento del prezzo del pane la ragione di questa mercede, rendete più grave la condizione dei salariati, ed allora verranno gli industrianzi a dirvi: abbiamo una ragione di più perchè voi pensiate a noi, e ci protegiate, come avete protetto i proprietari.

I fenomeni sociali si legano l'uno coll'altro.

Posto un principio, le conseguenze sono spesso fatali, o necessarie. E vi ha qualche cosa di più.

Quando si discusse nel marzo trascorso questa grave questione dell'aumento della tassa sui cereali in Francia, un deputato radicale, non ricordo se M. Pelletan o M. Delaborde, lanciò a bruciapelo la seguente interrogazione all'oratore che era alla tribuna, e che propugnava il sistema protettivo per la rendita agraria: « Siete voi pronto, egli disse, ad assicurarmi il minimo del salario agli operai? Se sì, voterò con voi ». Ed egli era logico.

Infatti, ditemi il motivo per cui, se si deve garantire la rendita del proprietario, non si deve garantire la mercede dell'operaio.

Anzi havvi qualche motivo di più in pro di quest'ultimo. Della mia terra si è dubitato se fosse mia legittima proprietà, ma della mano d'opera dell'operaio non si è mai dubitato che fosse sua.

Certo Dio non mi diede la mia terra, ma Iddio diede all'operaio le braccia e le mani che son sue.

La mia terra dippiù mi produce una rendita che mi dà più che il necessario; il suo braccio, o signori, gli dà il pane e le altre necessità della vita. Voi vedete come io sono franco e sincero, perchè sono logico; e lo devo essere, giacchè oggi, o signori, quando nel mondo delle idee si lancia una nuova idea, o nella vita pubblica si applica un principio, si va diritto e presto alle conseguenze, e se ne tirano

pronti i corollari, stante il risveglio universale di tutte le classi; e quando voi avrete iscritto nel codice finanziario d'Italia il principio di una protezione per una classe, ne avrete come conseguenza fatale il reclamo di tutte le altre classi.

E mi permetterete che io continui a studiare gli altri fatali effetti di questa legge, o meglio del principio che dessa inocula nella nostra legislazione.

Questa legge arresterebbe un movimento di progresso agrario. Infatti, da più che mezzo secolo è avvenuta una trasformazione lenta, ma graduale e crescente dell'industria agraria.

Io vi parlo della mia isola, dove, nel 1840, due terzi del territorio coltivabile erano destinati a grano o a pascolo; oggi, credetemelo, neanche la metà conserva quell'antica destinazione.

Là, dove prima vi era non una landa sterile ma una terra destinata alla cultura dei cereali, ora vi cresce una vigna, vi fiorisce un giardino, un agrumeto, un mandorleto, un sommacheto, delle carrube.

È stata, o signori, la sostituzione della coltura intensiva alla coltura estensiva. Ed è questo, senza dubbio, il più grande ed il più provvidenziale tra i fenomeni che possono avvenire in una società, giacchè questa miscela di produzioni sola vi può salvar dalla fame e dalla carestia.

Se un anno vi mancherà una derrata, ne avrete un'altra, ed otterrete così quella media di produzione che assicura la rendita media di un paese, e fornisce i mezzi come sopperire in un modo quasi costante, anzi crescente, ai bisogni della consumazione pubblica. Ed è in questo modo che è sparito dall'Italia il duro fenomeno della carestia.

Pur troppo io lo ricordo, e con me molti altri, questo doloroso fenomeno, non della fame come nelle Indie, ove periscono 5 o 6 milioni di uomini, ma una grande deficienza nei mezzi per la pubblica alimentazione.

Io ho veduto, o signori, dei campagnoli sradicare l'erba per nutrirsene essi e le loro famiglie.

Se oggi simili fatti più non si deplorano, lo dobbiamo alla sostituzione della coltura intensiva, e della varietà dei prodotti alla quasi esclusiva produzione dei grani.

Or, senza dubbio, questa legge, che mira ad

assicurare ai produttori di grano un reddito inalterabile, arresterà questo movimento di trasformazione delle colture, giacchè appunto quella sostituzione di altre produzioni a quella del grano è stata promossa e facilitata da que-provvidenziale fenomeno che qualcuno maledice, ma che io benedico, cioè dalla concorrenza dei grani stranieri, non già dei grani americani, che vediamo di rado, ma dei grani del mar Nero, e del Danubio. E questa crescente importazione è, senza dubbio, una delle tante cause concorrenti all'abbandono esclusivo della produzione dei cereali, ed alla sostituzione nella coltivazione della terra di tanti altri prodotti.

Ebbene, questo fenomeno non dirò che sparirà, ma sarà diminuito grandemente, appunto per questo incoraggiamento artificiale, che voi avrete dato alla maggior coltivazione del grano.

Ma vi ha, o signori, qualche altra cosa.

Quando la legge così detta del *catenaccio* fu presentata al Parlamento d'Italia, un uomo che io non conosco, ma che parmi un uomo di cuore, diresse al giornale *Il Popolo Romano* una lettera che produsse in me una grave impressione. Essa diceva:

« Sventuratamente non tutti in Italia sono in condizione di mangiare pane di grano. Vi è un buon terzo della popolazione che si nutrice di orzo e di grano turco (polenta), come ha fatto manifesto l'inchiesta agraria, e come prima avevano scritto tanti uomini, che studiano le nostre cose.

« Per la benefica concorrenza americana ed indiana, e per la fertilità dell'annata, nel 1885 il prezzo del grano è diminuito; e per conseguenza parte di questo terzo della popolazione che di grano non si nutriva, ha cominciato a nutrirsene. Da qui il maggior consumo.

« Questo fatto del maggior consumo coincide con tre altri fatti, due dei quali ufficiali.

« Nel 1886 si è avuta una diminuzione sensibile nella terribile malattia della *pellagra*, che come la S. V. sa, è principalmente prodotta dal cattivo nutrimento. Il secondo fatto si è, che l'emigrazione all'estero è stata minore ».

Confesso che non ho creduto dover prestare cieca fede alle parole di questo uomo, ma sono corso a Milano ed ivi ho fatte ricerche, ho domandato informazioni su tale argomento, ho consultato documenti ufficiali e mi sono accertato che la *pellagra* è diminuita, e che una delle

cause precipue di questa diminuzione è stata il maggior consumo dei grani, cagionato dal loro minor prezzo.

Or chiedo io, che cosa succederà se l'introduzione dei grani in Italia diminuirà mediante questa tassa, e di conseguenza se ne rialzerà il prezzo? Ma, o signori, è una misura di protezione quella che voi inaugurerete? Oppure sarà una sentenza di morte che voi pronuncierete?

Ed io dichiaro, che ancora quando questa introduzione di grani dovesse costarmi qualche sacrificio nel mio reddito agrario, sono pronto ad accettarlo, se desso potesse salvare la vita a qualche povero infelice delle nostre regioni del nord d'Italia a ragion della pellagra; giacchè che importa a noi il sacrificio di danaro, a noi vecchi patrioti che per questo connubio di tutti gli Italiani in unico Stato abbiamo rischiata la vita?

Ed ora debbo brevemente intrattenermi su qualcuno dei principali argomenti, che si sono allegati in sostegno di questo progetto di legge.

Il primo è la vecchia teoria della bilancia del commercio.

Si è detto che l'Italia perdeva ogni anno nella sua esportazione minore dell'importazione, ed era obbligata di ricorrere al pagamento in effettivo per saldarne la differenza.

E si è cercato di avvalorare questo sofisma colla potenza delle cifre. Infatti si sono raccolte le cifre dell'esportazione dal 1881 al primo trimestre del 1887, e si è veduto che noialtri siamo restati debitori nel mercato europeo anzi nel mercato mondiale di lire 536,770,000, che divise per sette anni, producono 77 milioni di debito all'anno; e se ne è attribuita la causa principale alla crescente importazione dei grani. Sicchè se ne è dedotta la conseguenza, che per rimettere l'equilibrio in questa bilancia bisognava arrestare l'importazione dei grani stranieri.

Signori, vi prego di scusarmi, se io ardisco dire che nessuna cosa mostra tanto la decadenza della tribuna in Italia, quanto l'aver veduto questo sofisma della bilancia del commercio ricomparire un'altra volta; e l'onorevole ministro delle finanze sa a che tenersi quando vede brillare questi falsi lumi; giacchè egli sa che questo esquilibrio non è che apparente.

Queste cifre bisogna che sieno corrette, e bi-

sogna addizionarvi anche altre cifre, e si vedrà allora comparire più che la parità di condizioni tra l'importazione e l'esportazione, la cui statistica è apparente e fittizia. Giacchè, se per la produzione che si immette si calcolano nei prezzi le spese di trasporto, per le merci o derrate che si estraggono la detta spesa non si calcola. Inoltre, i valori doganali non si mutano ogni anno, e, invece, da pochi anni fuvvi sempre un crescente ribasso dei prezzi tanto delle derrate, che delle materie manifatturate. Vi ha dippiù; le materie che si introducono pagano quasi tutte un dazio e perciò vengono calcolate esattamente in quantità e valore, mentre quelle di esportazione o non sono del tutto tassate, o lo sono leggermente, sicchè non havvi grande esattezza nello accertamento delle loro quantità e del loro valore.

Ecco poi, per noi italiani, sventuratamente, un altro elemento da mettere nel calcolo, ed esso è forse il più grave di tutti; intendo alludere alla grande esportazione dei nostri titoli.

Noi altri, o signori, in media, credo che, grazie allo stato della nostra finanza, emettiamo da 70 ad 80 milioni di titoli all'anno e li mandiamo fuori, ovè sono ricercati a preferenza, stante il loro alto reddito ed il loro modico prezzo, mentre al contrario sono ben pochi i titoli francesi, inglesi o tedeschi che vengono a collocarsi in Italia.

Or, se voi addizionate tutti questi valori e fate le opportune correzioni, troverete che, lungi dall'essere perditrice nella detta bilancia, l'Italia vi guadagna. Se rifate il calcolo effettivo delle merci importate, tenendo conto del ribasso dei loro prezzi; se rifate il calcolo di quelle esportate secondo la loro vera quantità e il loro valore; se aggiungete le spese enormi di trasporto che subiscono le nostre derrate quando vanno in America o in Inghilterra; se voi finalmente vi aggiungete il valore dei nostri titoli che mandiamo sul mercato europeo, troverete saldata la partita, e ci troveremo anzi creditori di parecchie decine o centinaia di milioni.

Ma vi ha di più, o signori; l'onorevole ministro delle finanze, maestro a me, sa pur troppo che questo non è un fenomeno singolare per noi. È un fenomeno che si verifica per tutti gli Stati, e se da noi la partita si salda con 70 milioni di *deficit*, per l'Inghilterra le lire italiane diventano sterline. E il fenomeno stesso accade in Francia, in America, in Olanda, perchè

questi errori si avverano anche presso queste diverse nazioni.

È impossibile rifare ogni anno i prezzi effettivi delle varie voci doganali, è impossibile calcolare quant'è la spesa di trasporto che graverà sulle merci esportate sino al punto della loro destinazione, come è impossibile calcolare i titoli che emigrano.

Laonde bisogna contentarsi di queste cifre. La scienza sola può supplire alle loro deficienze, e supplirvi anzi alla grossa.

Però si è fatto un controllo tra la Francia e l'Inghilterra, che sono i due paesi che hanno i maggiori rapporti di importazioni e di esportazioni, e si è veduto che la massa di mercanzie esportate dalla Francia, calcolate, per esempio, in 80 milioni, passavano lo stretto di Calais e diventavano, alle dogane inglesi, 100 milioni. Lo stesso si rilevò per le merci che dall'Inghilterra venivano in Francia.

Sicchè, o signori, il venirci ora a parlare di queste viete teoriche e di queste statistiche, è dare solo una prova del poco studio che si fa presso noi dei fatti economici.

Inoltre, se questo fatto del maggior valore apparente dell'importazione sull'esportazione potesse essere un indice dell'esquilibrio monetario presso di noi; allora, siccome desso si replica presso tutte le altre grandi nazioni, bisognerebbe risolvere questi due problemi. Se è vero che questo è l'indice dello squilibrio finanziario nostro, io vi domando: sommate tutte queste differenze e tutti i *deficit* che appariscono presso tutte le nazioni europee.

Secondo queste statistiche l'Inghilterra avrà dovuto dare del danaro alla Francia, all'Italia e all'America ed ad altri Stati, e reciprocamente l'Italia alla Francia, all'America ed all'Inghilterra. Ed il denaro si può calcolare a miliardi, che tutti abbiamo dovuto pagare, ma che niuno ha riscosso!

E d'altra parte, se siamo stati tutti debitori, se abbiamo importato di più di quel che abbiamo esportato, d'onde è derivata questa enorme eccedenza dell'importato sull'esportato? In quale astro è stata fabbricata? Non è possibile che nel mondo intiero si esporti di più di quello che s'importa.

Sono verità queste indiscutibili che io arrossisco di ricordare a voi, che non avrei mai

creduto potessero essere obliate da alcuno. Eppure lo sono!

Si è detto finalmente per giustificare questa imposta, che c'è poi un fenomeno innegabile, ed è la chiusura del mondo ai cereali del mondo. Tutti elevano delle barriere, e non restano sole che l'Inghilterra e l'Italia aperte alla importazione dei cereali dell'America, delle Indie, del mar Nero e dell'Australia; sicchè se non ci chiudiamo anco noi, saremo inondati di cereali stranieri.

Era questo altra fiata il linguaggio tenuto qui dall'onor. ministro delle finanze, il quale diceva, che bisognava elevare una diga, per coprirci dagli effetti della protezione degli altri Stati, e ci proponeva una tassa di 3 lire, per far fronte a questa introduzione di grani. Ma egli mi permetterà che io esclami: miserabile diga! Una diga di tre pollici, che sarà facilmente soverchiata; giacchè basta, o signori, che la produzione interna sia scarsa perchè il prezzo s'innalzi di più che 3 lire, come, al contrario, basta che la produzione americana, o indiana, o russa sia abbondante, perchè i prezzi ribassino di più che 3 lire, ed allora nell'uno e nell'altro caso la diga sparirà.

Eppoi, non prenda cura l'onor. ministro delle finanze di premunirsi contro la concorrenza americana e contro il ribasso, che la chiusura dei porti d'Europa, per effetto dell'aumento dei dazi, potrà cagionare sui grani d'America.

Gli Americani hanno mente, hanno capitali, hanno troppa esperienza di affari per non sapere come essi debbano governarsi. Essi hanno visto chiudersi un po' tutti gli sbocchi dei loro grani, e sapete che cosa hanno fatto? Hanno provveduto da loro stessi. Da un lato hanno ridotta la loro produzione di grani, e dall'altro costituirono un gran sindacato per rialzarne i prezzi; uno di quei sindacati all'americana che presto o tardi dominano i mercati.

Io ho finito, o signori; non ho più che una parola a dire, ed è che questa libertà di commercio dei grani è una vera gloria italiana.

Siamo stati noi i primi che l'abbiamo bandita in Europa, e noi italiani, non di una sola regione, ma di tutte le regioni d'Italia. Il Verri a Milano, il celebre abate napoletano Galiani con le sue famose lettere pubblicate a Parigi, che fecero dire al duca di Choiseul « *qu'il y a de l'esprit en petite monnaie en France, en lingot*

en Italie », ed il Bandini ed il Paoletti l'hanno pure proclamato in Toscana; siamo stati dipiù noi italiani i primi che l'abbiamo attuata, e la Toscana dal 1762 al 69 ebbe il coraggio di iniziare e di compiere quella grande riforma.

Rinunzieremo, o signori, a questa gloria che è nostra per scimiottare le nazioni straniere?

Noi ci diciamo sempre italiani di razza, di genio, e finiamo sempre coll'imitare la nostra grande consorella latina.

Signori, ho finito.

Io vorrei augurarmi che queste mie povere parole potessero avere un'influenza sul vostro animo, ma ne dispero. Vorrei però che vi ricordaste che dovrete essere il vero Senato di Italia; che un giorno qui si ebbe lotta per l'abolizione del macinato, e che l'Italia ha finito col rimpiangerlo.

Il vostro precipuo titolo di benemerenzza in Italia è appunto quello di aver resistito alla abolizione di quella tassa. Ebbene, vorrei che a questo aggiungeste un altro titolo di benemerenzza, opponendovi a questa imposta, che grava il pane, ma non per lo Stato. Qualunque sia poi il vostro voto, ho la coscienza di avere adempiuto fino all'ultimo il mio dovere di senatore. (*Benissimo! Diversi senatori vanno a congratularsi coll'oratore*).

PRESIDENTE. Leggo l'ordine del giorno di domani:

Votazione a scrutinio segreto del progetto di legge: Sulle servitù di passaggio, sui consorzi, sulla sicurezza dei lavoratori e sulla polizia dei lavori nell'esercizio delle miniere, cave, torbiere ed officine mineralurgiche.

Discussione dei seguenti progetti di legge:

Modificazioni alla tariffa doganale ed altri provvedimenti finanziari (*seguito*);

Assegnazione dei beni della soppressa Casa religiosa dei Benedettini Cassinesi di S. Pietro in Perugia ad un Istituto d'istruzione agraria da erigersi in ente morale autonomo;

Nuove spese straordinarie militari per provviste di vestiario;

Passaggio del servizio semaforico dal Ministero dei lavori pubblici a quello della marina;

Autorizzazione di un credito di 20,000,000 di lire per spese militari in Africa;

Modificazioni alla legge 2 luglio 1885, numero 3223, che autorizza nuove spese straordinarie militari;

Riforma della tariffa doganale;

Autorizzazione ad alcune provincie e comuni di eccedere con la sovraimposta ai tributi diretti 1887 il limite medio dei centesimi addizionali applicati nel triennio 1884-85-86.

Comunicazione di un progetto di legge.

PRESIDENTE. Dall'onorevolissimo signor presidente della Camera dei deputati ho ricevuto a seguente lettera:

« Roma, addì 3 luglio 1887.

« Il sottoscritto ha l'onore di trasmettere a S. E. il presidente del Senato del Regno il disegno di legge d'iniziativa della Camera dei deputati per « Abolizione e commutazione delle decime ed altre prestazioni fondiari congeneri »; approvato nella seduta del 2 luglio 1887, con preghiera di volerlo sottoporre all'esame di codesto ramo del Parlamento.

« Il presidente della Camera dei deputati
« G. BIANCHERI ».

Senatore PECILE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PECILE. Pregherei che la legge sulla abolizione delle decime fosse dichiarata d'urgenza.

È una legge di somma importanza per una parte d'Italia, e se fosse rimandata alla ventura sessione, potrebbe cadere con grave danno delle regioni interessate.

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni, s'intende accordata l'urgenza.

(Accordata).

Risultato della votazione segreta.

PRESIDENTE. Si procede ora allo spoglio delle urne.

Prego i signori senatori segretari di procedere allo spoglio.

(I signori senatori segretari procedono allo scrutinio delle urne).

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione dei seguenti disegni di legge:

Rettifica di confini e scambio di territorio fra i comuni di Ficulle ed Allerona:

Votanti	77
Favorevoli	65
Contrari	12

(Il Senato approva).

Aggregazione del comune di Campora al mandamento di Laurino:

Votanti	77
Favorevoli	67
Contrari	10

(Il Senato approva).

Passaggio del servizio dei lazzeretti di mare dal Ministero della marina a quello dell'interno:

Votanti	77
Favorevoli	72
Contrari	5

(Il Senato approva).

Distacco della frazione Castione dal comune di Castello di Godego ed aggregazione a quello di Loria in provincia di Treviso:

Votanti	77
Favorevoli	67
Contrari	10

(Il Senato approva).

Disposizioni relative a controversie doganali, e convalidazione del regio decreto 8 luglio 1883 per modificazioni al repertorio della tariffa doganale:

Votanti	77
Favorevoli	71
Contrari	6

(Il Senato approva).

La seduta è sciolta (ore 6 e $\frac{3}{4}$).